

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4110

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

Presentato il 24 ottobre 2016

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il cui contenuto è di seguito illustrato.

CAPO I - Misure urgenti in materia di riscossione.

Articolo 1 - Soppressione di Equitalia.

L'articolo 1 dispone la soppressione, a far data dal 1° luglio 2017, del Gruppo Equitalia e la riattribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'agen-

zia delle entrate, che le svolge mediante un ente pubblico economico, strumentale della stessa Agenzia, denominato agenzia delle entrate-Riscossione.

Il nuovo ente, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, è presieduto dal direttore dell'agenzia delle entrate e i suoi organi sono il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

Lo statuto del nuovo ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilisce i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, comprese le amministrazioni statali, disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale.

Il comitato di gestione è composto da tre membri, il direttore dell'agenzia delle entrate e due dirigenti della medesima agenzia, ai quali non spetta alcun compenso, indennità o di rimborso di spese. Esso, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di organizzazione e funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Delibera, altresì, il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale.

L'ente è sottoposto alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private e per lo svolgimento della propria attività può utilizzare anticipazioni di cassa. È autorizzato inoltre ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Con la soppressione di Equitalia, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, è trasferito alla nuova Agenzia, a decorrere dal 1° luglio 2017, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento. Trattasi di trasferimento *ope legis* di personale in coerenza con l'articolo 2112 del codice civile; nell'ottica del rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, si è operato un riferimento a una procedura ricognitiva dello svolgimento delle competenze esercitate, in

relazione alle funzioni dell'organismo di provenienza, considerandosi quindi tale procedura quale verifica, con le modalità ritenute più consone, del possesso dei requisiti da parte del personale di Equitalia avente diritto alla prosecuzione del rapporto lavorativo ai sensi della normativa vigente.

Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, invece, è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza, la quale, prima di effettuare nuove assunzioni, deve procedere al riassorbimento di tale personale, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In caso di indisponibilità di posti vacanti, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, presso altra pubblica amministrazione con carenze di organico.

Entro il 1° luglio 2017, l'agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni della società Equitalia S.p.A., detenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), mentre le azioni della società Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Gli organi societari di Equitalia deliberano, quindi, i bilanci finali di chiusura corredati delle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Con apposito atto aggiuntivo alla convenzione che viene sottoscritta tra l'ente e il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati, tra gli altri: i servizi dovuti e le risorse disponibili, le priorità circa la riscossione dei crediti tributari, gli obiettivi quantitativi in termini di economicità di gestione, di ammontare di entrate erariali riscosse, di soddisfazione del contribuente per i servizi prestati nonché gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi e le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia.

Fino al subentro del nuovo ente l'attività di riscossione continua da essere svolta da Equitalia, sotto la guida di un commissario straordinario, nella persona del suo amministratore delegato, il quale deve provvedere altresì alle attività occorrenti per l'adozione dello statuto dell'ente. Tale attività sarà svolta anche per conto degli enti locali che già attualmente si avvalgono, per la riscossione, delle società del gruppo Equitalia S.p.A., in coerenza con la collaborazione istituzionalizzata orizzontale, alla quale ha fatto riferimento il Consiglio di Stato (sezione II, adunanza dell'11 marzo 2015), che può e deve ispirare i rapporti tra enti pubblici, anche appartenenti a regimi giuridici e ordinamenti distinti.

Articolo 2 - Disposizioni in materia di riscossione locale.

La disposizione di cui al comma 1 è diretta a consentire al soggetto preposto alla riscossione nazionale di continuare a svolgere, fino al 31 maggio 2017, le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, allo stato previste fino al 31 dicembre 2016 dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Detta proroga si fonda sulle stesse esigenze che negli anni scorsi hanno reso necessarie le precedenti proroghe, determinate dalla mancanza di norme risolutive dell'odierno assetto della riscossione delle entrate degli enti locali, che si troverebbero improvvisamente a dover assumere in proprio la riscossione delle entrate affidata ad Equitalia ossia al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Il comma 2 dispone che gli enti locali, con deliberazione da adottare entro il 1° giugno 2017, possono continuare ad avvalersi per l'esercizio dell'attività di riscossione del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Il comma 3 prevede che gli enti locali, entro il 30 settembre di ogni anno, possano deliberare l'affidamento della riscossione

al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Articolo 3 - Potenziamento della riscossione.

In funzione della soppressione di Equitalia e dell'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, la disposizione di cui al comma 1 consente l'utilizzo, ai fini dell'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale, delle banche dati e delle informazioni alle quali la stessa agenzia delle entrate è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge.

La modifica di cui al comma 2 risponde alla necessità di rendere disponibili notizie puntuali e aggiornate sui rapporti di lavoro o di impiego, essenziali ai fini dell'attivazione mirata del pignoramento presso terzi, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. La previsione normativa regolamenta le modalità di accesso ai dati dell'INPS, già consentito, in via generale, in base all'articolo 35, comma 26, del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo uno specifico canale diretto e più immediato di accesso alle informazioni, a prescindere da puntuali richieste di dati e informazioni.

Con il comma 3 si consentono l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle informazioni di cui ai commi precedenti anche al nuovo ente strumentale Agenzia delle entrate-Riscossione.

CAPO II - Misure urgenti in materia fiscale.

Articolo 4 - Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione.

Al fine di razionalizzare i controlli in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e favorire una maggiore collaborazione con i contribuenti-cittadini, viene introdotta (comma 1), a decorrere dal 1° gennaio 2017, una comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, attraverso una riscrittura dell'articolo 21

del decreto-legge n. 78 del 2010 che disciplinava il cosiddetto « spesometro ».

Oggetto di comunicazione sono i dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

La comunicazione deve essere inviata, con modalità da determinarsi con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre. Solo per l'ultimo trimestre è previsto che la comunicazione sia inviata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

È previsto un contenuto minimo dei dati da inserire nella comunicazione, per ciascuna fattura. Eventuali dati ulteriori potranno essere richiesti con il richiamato provvedimento del direttore dell'agenzia.

Viene, inoltre, previsto che gli obblighi di conservazione stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge n. 244 del 2007 e memorizzati dall'agenzia delle entrate, secondo modalità e tempi che saranno specificati da apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di euro 25, con il limite massimo di euro 25.000. È esclusa espressamente l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (comma 3).

In ragione dell'introduzione della comunicazione dei dati delle fatture, con il comma 4 si abroga espressamente una serie di obblighi di comunicazione prima posti a carico dei contribuenti soggetti all'IVA. Si tratta, in particolare:

della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing* e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973;

delle comunicazioni INTRASTAT relative agli acquisti di beni e di servizi;

della comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Al fine, poi, di contrastare il fenomeno della cosiddetta « evasione da riscossione » nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, è inoltre disposta (comma 2, che introduce l'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010), a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'introduzione di una comunicazione IVA periodica per consentire il monitoraggio, nel corso dell'anno, dell'entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo. Tale previsione tiene conto delle valutazioni espresse dal Fondo monetario internazionale e dall'OCSE in merito al sistema attualmente adottato nel nostro ordinamento tributario, basato sulla presentazione di una sola dichiarazione annuale IVA. Ad avviso di tali organismi internazionali, lo scarto temporale esistente tra la compilazione della dichiarazione annuale IVA e i pagamenti contribuisce a rendere debole e poco efficace l'attività di riscossione.

La comunicazione – il cui contenuto sarà disciplinato con successivo provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate – deve essere presentata con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per la comunicazione relativa ai dati delle fatture emesse e ricevute. Sono fatti salvi, invece, gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta e, quindi:

per i contribuenti mensili, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio: mese di marzo – termine di versamento 16 aprile);

per i contribuenti trimestrali ordinari, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (ad

esempio: 1° trimestre gennaio/marzo — termine di versamento 16 maggio). Peraltro, i contribuenti trimestrali per opzione versano l'IVA dovuta per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale (16 marzo). Allo stesso modo i contribuenti trimestrali speciali (ad esempio: distributori di carburanti) effettuano il versamento dell'ultimo trimestre entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il trimestre stesso.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche deve essere trasmessa da tutti i titolari di partita IVA ma, a differenza della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, sono previste ipotesi di esonero dall'invio. In particolare, la comunicazione non deve essere presentata:

dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Si tratta, ad esempio, dei contribuenti forfetari ovvero dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Se nel periodo d'imposta i contribuenti effettuano operazioni che fanno venire meno l'esonero dall'obbligo dichiarativo, gli stessi sono tenuti a presentare la comunicazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero;

dai contribuenti esonerati dall'effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio: i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, né hanno crediti d'imposta da riportare al periodo successivo, ovvero i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi del-

l'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Si prevede, inoltre, che la comunicazione sia presentata anche nell'ipotesi in cui la liquidazione chiuda con un'eccedenza a credito e che in presenza di più attività sia possibile presentare una comunicazione riepilogativa per ciascun periodo di riferimento.

Quanto all'aspetto sanzionatorio (comma 3), l'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da euro 5.000 ad euro 50.000.

Con riferimento, invece, ai controlli sulla comunicazione inviata, è stabilito espressamente (comma 2) che l'amministrazione finanziaria è tenuta a mettere a disposizione del contribuente o del suo intermediario le risultanze dell'esame incrociato tra tali dati e quelli delle fatture nonché dei versamenti dell'imposta effettuati. Se dal controllo eseguito emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente deve essere informato con modalità che saranno previste con un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate. In tal caso, il contribuente:

può fornire all'amministrazione finanziaria i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;

versare le somme dovute, beneficiando delle riduzioni di sanzione disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

È, infine, previsto che l'agenzia delle entrate possa provvedere a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dalle condizioni ivi dettate.

Come accennato, l'introduzione della comunicazione periodica è disposta a decorrere dall'IVA dovuta per il 2017. Resta ferma, quindi, la soppressione della comunicazione dei dati IVA annuale e l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA esclusi-

vamente in forma autonoma con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016. Peraltro, per l'IVA dovuta per il 2016, resta ferma anche la presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio mentre, per l'IVA dovuta a decorrere dal 2017, il termine di presentazione è compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile (comma 4, lettera c)).

Per il sostenimento dei costi dovuti all'adeguamento tecnologico propedeutico all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche, ai soggetti in attività nel 2017 è attribuito, per una sola volta, un credito d'imposta pari ad euro 100. È previsto che detto credito:

spetti ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 50.000;

non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

possa essere utilizzato solo in compensazione orizzontale;

possa essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018;

debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è stato sostenuto (con esposizione anche nelle dichiarazioni successive fino a quando il credito stesso non è integralmente utilizzato).

Ai soggetti che esercitano, sussistendone i presupposti, l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e che inviano i dati delle fatture secondo le modalità individuate dal nuovo articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, è attribuito un ulteriore credito d'imposta pari a euro 50. Si applicano le medesime regole dettate con riferimento al credito per l'adeguamento tecnologico relativamente alle modalità di concorrenza

alla formazione del reddito ed esposizione in dichiarazione.

Infine, il comma 6 apporta modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In particolare:

la lettera a) dispone l'introduzione, a decorrere dal 1° aprile 2017, dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi anche per i soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi, oltre alle cessioni di beni, tramite distributori automatici. Peraltro, tenendo conto di specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate potrà essere differito il termine di entrata in vigore di tali adempimenti;

la lettera b) prevede che le imprese della grande distribuzione possano mantenere il regime di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, previsto dalla legge n. 311 del 2004, anche per l'anno 2017. In sostanza, per detto anno, le imprese della grande distribuzione possono adottare il sistema opzionale previsto dal decreto legislativo n. 127 del 2015 ovvero mantenere, ove scelto, il regime di cui alla legge n. 311 del 2004. Quest'ultima facoltà, per effetto della modifica operata all'articolo 7 del decreto legislativo n. 127 del 2015, non è, invece, più consentita a decorrere dal 2018. Tale previsione si rende necessaria a causa dell'impossibilità tecnica di adeguare i sistemi di certificazione fiscale di tali operatori alle previsioni del provvedimento dell'agenzia delle entrate di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

La disposizione di cui al comma 7, di modifica dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, da un lato, amplia le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta e, dall'altro, interviene sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria.

In particolare, la disposizione apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 50-*bis*, attraverso l'eliminazione delle distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta e ai soggetti che possono effettuare tali operazioni. In tal modo, si ottiene la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi IVA, comprese quelle effettuate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito, cioè quella di differire il realizzarsi del presupposto impositivo.

Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova formulazione del comma 6, che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti nazionali, dispone che l'imposta dovuta all'atto della loro estrazione dal deposito IVA, ai fini dell'utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione.

Pertanto, il passaggio di beni di provenienza extracomunitaria in un deposito IVA non comporta più una modalità di assolvimento dell'imposta sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza l'introduzione in un deposito IVA, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a tale istituto.

Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito IVA di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito – soggetto che in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità – il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest'ultimo recupererà l'imposta con le ordinarie modalità legate all'esercizio del diritto alla detrazione.

Per effetto di tali modifiche si ha l'ulteriore vantaggio di contrastare efficacemente i fenomeni fraudolenti legati a un utilizzo indebito dei depositi IVA.

Sono previsti obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell'estrazione,

Viene previsto, infine, che la violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di versamento e comunicazione disciplinati dal comma 6 sia valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione.

Il comma 8 stabilisce che le nuove disposizioni di cui al comma 7 entrano in vigore a decorrere dal 1° aprile 2017.

Articolo 5 - Dichiarazione integrativa a favore.

Con la recente sentenza della Corte di cassazione 30 giugno 2016, n. 13378, le sezioni unite hanno deciso l'annosa questione dei termini di emendabilità della dichiarazione in maniera favorevole al contribuente (per correggere errori od omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d'imposta).

La questione, da tempo dibattuta in dottrina e giurisprudenza, verteva in particolare sulla corretta interpretazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA, e, più nello specifico, sulla corretta interpretazione dell'articolo 2, commi 8 e 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Secondo un primo orientamento, infatti, la correzione della dichiarazione da parte del contribuente in proprio favore potrebbe legittimamente essere effettuata, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica citato, solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, riferendosi i più ampi termini previsti dal comma 8 del medesimo articolo alla sola correzione di errori a sfavore (per correggere errori od omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o maggior credito d'imposta; precisazione quest'ultima tuttavia

non inclusa nel testo del comma 8 dell'articolo 2 in commento).

Secondo un differente orientamento, invece, non essendo testualmente riferito il citato articolo 2, comma 8, ai soli errori a sfavore del contribuente, l'emenda della dichiarazione dovrebbe intendersi possibile tanto a favore quanto a sfavore nei termini recati da tale ultimo comma (ossia entro i generali termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), mentre i più ridotti termini previsti dal comma 8-bis sarebbero riferiti unicamente alla possibilità di utilizzare in compensazione l'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa. In altri termini, secondo tale differente orientamento, dovrebbe ritenersi sempre possibile la modifica di una dichiarazione a favore del contribuente, purché avvenuta entro gli ordinari termini di accertamento, ma soltanto ove tale dichiarazione integrativa fosse presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo sarebbe possibile sfruttare la compensazione degli eventuali importi a credito, mentre, in tutti gli altri casi, si renderebbe necessario esperire le ordinarie procedure di rimborso (con conseguente allungamento dei tempi).

Tra i due orientamenti le sezioni unite della Corte di cassazione hanno privilegiato il primo, statuendo che «La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2 comma 8-bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante», mentre «La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 600 del 1973». Parallelamente, la Suprema Corte ha ricordato che, in ogni caso, il rimborso degli eventuali versamenti di imposte in eccesso è esercitabile, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, inoltre, riprendendo un orientamento sempre più consolidato della giurisprudenza di legittimità e merito, ha altresì statuito che, in ossequio ai generali principi di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione e di collaborazione e buona fede di cui all'articolo 10 dello statuto del contribuente, al contribuente è sempre concessa la facoltà in sede contenziosa di allegare errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria, al fine di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dall'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il quadro normativo che deriva da tale pronuncia è dunque il seguente:

possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore unicamente entro l'anno;

possibilità per il contribuente di presentare istanza di rimborso per le eventuali imposte versate in eccedenza anche oltre l'anno ed entro quarantotto mesi dalla data del versamento di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

possibilità per il contribuente, in ogni caso, di far sempre valere gli errori a proprio favore in sede contenziosa per opporsi alle pretese del fisco.

Pur apprezzandosi l'intervento chiarificatore delle sezioni unite, va tuttavia rilevato come il quadro normativo risultante dalla pronuncia appena riassunta si caratterizzi, da un lato, per un'eccessiva farraginosità, poiché per ottenere il riconoscimento delle imposte versate in eccesso a causa di errori od omissioni impone, decorso il termine dell'anno, di attivare le procedure di rimborso seguite dal più che probabile giudizio avverso il frequente silenzio-rifiuto da parte dell'amministrazione finanziaria ovvero il diniego espresso alla restituzione; dall'altro lato il sistema così delineatosi sembra caratterizzarsi anche per uno squilibrio in favore del fisco rispetto al contribuente, dal momento che, mentre il primo ha facoltà di procedere alle rettifiche d'ufficio entro i generali termini di accertamento, a quest'ultimo è data facoltà di rettificare in proprio favore la dichiarazione, con conseguente possibilità di godere immediatamente dei benefici della rettifica mediante compensazione, unicamente entro il ben più ristretto termine di un anno.

Ma soprattutto, essendo stato riconosciuto il diritto del contribuente di far valere in ogni caso gli errori a proprio favore in sede contenziosa per opporsi alle pretese del fisco, nonché mediante presentazione di istanza di rimborso, non si vede perché non si debba riconoscere la possibilità di far valere i medesimi errori in via autonoma e senza appesantire né la macchina amministrativa né quella giudiziale con ulteriori procedimenti e giudizi volti ad accertare il diritto al rimborso; ciò tanto più in un sistema, come quello fiscale italiano, fondato sull'autoliquidazione delle imposte e che ha già conosciuto a livello sistemico l'affermazione di modalità di auto-rettifica da parte del contribuente degli errori commessi in sede dichiarativa anche oltre l'anno e con possibilità di beneficiare da subito della compensazione degli eventuali crediti (si pensi alla procedura di correzione degli errori contabili prevista dalla circolare dell'agenzia delle entrate 24 settembre 2013, n. 31/E).

In tale ottica, si modifica l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, estendendo la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l'anno.

In particolare, la norma dispone che, se il credito o il maggior credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, lo stesso può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Se, invece, il credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata oltre detto termine, il suo utilizzo nella stessa dichiarazione integrativa potrebbe comportare la necessità di riliquidare e integrare anche le dichiarazioni dei redditi presentate in data antecedente relative ai periodi di imposta successivi a quello oggetto di integrazione.

A tale fine la norma dispone che il credito o il maggior credito emergente dalla dichiarazione integrativa possa essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. La norma dispone, altresì, che nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa siano indicati il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione, al fine di consentire il controllo dell'effettivo utilizzo.

Ai fini dell'IVA, è modificato altresì l'articolo 8, al fine di introdurre, con riferimento alla dichiarazione integrativa, una autonoma disciplina.

A tal fine sono inseriti i commi 6-bis e 6-ter che prevedono, rispettivamente:

a) la possibilità di integrare anche la dichiarazione IVA a favore entro i termini previsti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'accertamento;

b) la possibilità che l'eventuale credito derivante da un minor debito o da un maggior credito, emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sia portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale oppure sia utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 o ne sia chiesto rimborso se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le legittime esigenze di accertamento dell'amministrazione finanziaria risultano in ogni caso garantite altresì dalla già vigente formulazione dell'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (tanto a favore, quanto a sfavore), gli ordinari termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa. L'aver incluso la possibilità di presentare dichiarazione integrativa a favore nell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – norma già oggetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – fa sì che l'estensione dei termini di accertamento ivi prevista operi anche con riferimento alla dichiarazione integrativa a favore. Per converso, si è reso necessario introdurre una specifica puntualizzazione per estendere l'ambito applicativo di tale ultima norma alle dichiarazioni integrative a favore in materia di IVA (articolo 8, comma 6-bis). Infine, la norma interviene al fine di meglio precisare che la riapertura dei termini di accertamento opera limitatamente ai « soli » elementi oggetto dell'integrazione, dovendosi per tali ultimi intendere unicamente gli specifici elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione integrativa.

Si ritiene che le modifiche proposte rispondano a esigenze di equiparazione tra contribuente e amministrazione finanziaria e all'intento di sgravare tanto la pubblica amministrazione quanto la giustizia tributaria da procedimenti e processi evitabili.

Articolo 6 – Definizione agevolata.

Il comma 1 prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015, i debitori possano estinguere il debito corrispondendo quanto dovuto a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo (nonché di aggio, di diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente di spese esecutive). In tal modo, la definizione permette di evitare il pagamento delle sanzioni incluse nei carichi affidati in riscossione, degli interessi di mora nonché delle cosiddette « sanzioni civili », accessorie ai crediti di natura previdenziale. È ammesso il pagamento rateizzato delle somme dovute, entro il limite massimo di quattro rate, con applicazione dei relativi interessi di dilazione.

Il comma 2 prevede che il debitore, per aderire alla definizione, debba presentare entro il novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della disposizione, utilizzando apposita modulistica, una dichiarazione all'agente della riscossione, indicando il numero di rate (al massimo quattro) nelle quali intende effettuare il pagamento di quanto dovuto a tal fine e assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Ai sensi del comma 3, l'agente della riscossione, ricevuta la dichiarazione del debitore, gli comunica (entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata; in ogni caso, le prime due rate sono pari ciascuna ad un terzo delle somme dovute, mentre la terza e la quarta sono pari ciascuna ad un sesto delle somme dovute, mentre la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Il comma 4 precisa che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo; in tal caso, l'agente della riscossione può pertanto proseguire l'attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.

Il comma 5 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione sulle azioni esecutive e cautelari.

Il comma 6 precisa che al pagamento dilazionato delle somme dovute per la definizione non si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il comma 7 individua le modalità di pagamento delle somme dovute per la definizione, consentendo, tra l'altro, la domiciliazione bancaria.

Il comma 8 stabilisce che la facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno effettuato pagamenti parziali (in acconto o a seguito di rateizzazione). In tali casi:

il debitore ha diritto a scomputare dalle somme dovute per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di spese esecutive e di diritti di notifica della cartella di pagamento – soltanto quelle già versate a tale titolo;

sono, invece, considerate definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate ad altro titolo, vale a dire a titolo di sanzioni iscritte a ruolo, interessi di mora (o « sanzioni civili ») e interessi di dilazione;

il pagamento della prima o unica rata di quanto dovuto ai fini della definizione comporta automaticamente la revoca dell'eventuale rateizzazione ancora in essere precedentemente concessa dall'agente della riscossione, che di fatto viene sostituita dalla nuova dilazione, avente ad oggetto le somme dovute ai fini della stessa definizione.

Il comma 9 chiarisce che il debitore che ha già interamente versato le somme dovute per la definizione con precedenti pagamenti parziali deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione.

Il comma 10 esclude dalla definizione: le risorse proprie dell'Unione europea; i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione europea, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; alla luce dell'orientamento assunto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 433 del 2004, relativa all'articolo 12 della legge n. 289 del 2002, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Il comma 11 precisa che per le sanzioni amministrative dovute a violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi.

Il comma 12 disciplina le modalità operative con le quali dovranno essere eseguite le attività di annullamento dei carichi estinti ai fini della conseguente definizione dei rapporti contabili tra enti creditori e agente della riscossione.

Il comma 13 stabilisce che, per i soggetti in procedura concorsuale, le somme necessarie alla definizione si considerano prededucibili.

Articolo 7 – Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate.

La disposizione in esame riapre i termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, che ha inserito gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

La prima procedura di collaborazione volontaria era stata ispirata dalla necessità di promuovere, attraverso l'adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiara-

tive passate e porre le basi per un futuro rapporto col fisco basato sulla reciproca fiducia.

Essa ha permesso l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali per oltre 65 miliardi di euro riferibili a quasi 130.000 contribuenti con una riscossione ancora in corso stimata in circa 3,9 miliardi di euro per imposte, ritenute, interessi, sanzioni e contributi.

In un contesto europeo e internazionale che vede gli Stati impegnati sul piano del potenziamento, della razionalizzazione e dell'allargamento dei meccanismi di scambio di informazioni fiscali, vengono delineate strategie sempre più efficaci per contrastare gli illeciti fiscali internazionali.

L'evoluzione dello scambio automatico di informazioni, insieme con una politica negoziale mirata alla stipulazione di accordi, costituiscono fattori di impulso alle scelte sull'adesione alla *voluntary disclosure* da parte dei contribuenti che intendano regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso il pagamento delle imposte dovute e usufruire dei conseguenti effetti premiali.

Lo scenario internazionale caratterizzato anche dall'elaborazione, da parte delle autorità fiscali dei Paesi più avanzati, di strategie sempre più efficaci e condivise per contrastare gli illeciti tributari internazionali, il lavoro svolto dal Governo e dal Parlamento nel corso del 2014 e del 2015 per rafforzare ed estendere la rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (cosiddetti *Tax Information Exchange Agreement* – TIEA), coerentemente con le linee guida dell'OCSE per il contrasto dell'evasione fiscale, i cosiddetti « *Panama Papers* » e l'entrata in funzione nell'autunno 2017, su impulso dell'OCSE, dei *Common Reporting Standard* (CRS), con la conseguente mappatura e lo scambio automatico dei dati relativi ai titolari effettivi di conti tra oltre 100 Paesi (tra il 2017 e il 2018) inducono a ritenere che una riapertura dei termini per la regolarizzazione sia opportuna in quanto l'evidenza, anche mediatica, della lotta all'evasione ed elusione fiscale si è fatta ancora maggiore.

Le disposizioni che prevedono la riapertura della procedura di collaborazione volontaria intendono non modificare la struttura generale della procedura introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, sulla quale è stata già maturata un'esperienza importante da parte dell'agenzia delle entrate, dei professionisti ed esperti del settore oltreché dagli intermediari finanziari italiani e dei Paesi esteri più interessati.

La riapertura dei termini della collaborazione volontaria è prevista dall'articolo 5-*octies*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, dopo l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 5-*octies* prevede la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del citato decreto-legge n. 167 del 1990 dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo 5-*octies* sino al 31 luglio 2017 e prevede che l'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a), possano essere presentati entro il 30 settembre 2017.

Il medesimo articolo 5-*octies*, comma 1, preclude la possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria da esso introdotta (di seguito « nuova procedura ») ai soggetti che in precedenza abbiano presentato l'istanza, anche per interposta persona; restano ferme le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 167 del 1990.

Lo stesso articolo 5-*octies*, comma 1, specifica che alla nuova procedura si rendono applicabili, in quanto compatibili, salve le modifiche espressamente previste:

- 1) gli articoli 5-*quater* (« Collaborazione volontaria »), 5-*quinquies* (« Effetti della procedura di collaborazione volontaria »), 5-*sexies* (« Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria »), 5-*septies* (« Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero ») introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186;

2) l'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (modalità di adesione alla procedura di collaborazione volontaria da parte di coloro che hanno commesso violazioni, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano riferite a consistenze illecitamente detenute all'estero, e la connessa applicabilità alla cosiddetta «procedura di collaborazione volontaria nazionale» delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* relative alla cosiddetta «procedura di collaborazione volontaria internazionale»);

3) l'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, concernente l'assoggettamento, ai fini delle imposte dirette e su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento delle prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera – LPP – e l'esonero dagli obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio fiscale per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, esteso al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.

Lo stesso articolo 5-*octies*, comma 1, specifica:

alla lettera *a*), che le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2016;

alla lettera *b*), che per le sole attività oggetto della nuova procedura i termini per l'accertamento e per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 e, in relazione alle istanze presentate per la prima volta a decorrere dal 1° ottobre 2015 a seguito della riapertura dei termini di cui all'arti-

colo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, i predetti termini sono fissati al 30 giugno 2017;

alla lettera *c*), che per le sole attività oggetto della nuova procedura è prevista la possibilità di usufruire di un esonero dichiarativo con riferimento al periodo d'imposta 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione della richiesta, sempre che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento e qualora i contribuenti provvedano a versare in unica soluzione le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni entro il 30 settembre 2017;

alla lettera *d*) la non punibilità delle condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale (reato di autoriciclaggio) poste in essere sino alla data del versamento della prima o unica rata secondo quanto previsto dalle successive lettere *e*) e *f*);

alla lettera *e*), che gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; il versamento rateale (tre rate mensili di pari importo) deve garantire il pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2017. Viene specificato, inoltre, che il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167 del 1990 anche per l'ammontare delle sanzioni da versare. La disposizione, pertanto, deroga espressamente all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e, al fine di garantire l'equiparazione del trattamento sanzionatorio alle ipotesi di adesione alla procedura introdotta dalla legge n. 186 del 2014, prevede espressamente l'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, e delle di-

sposizioni dell'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni in materia di imposte, nonché delle riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Specifica, inoltre, che gli effetti già previsti dagli articoli 5-*quater* e 5-*quinqües* del decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata. L'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria è comunicato dall'agenzia delle entrate tramite posta elettronica certificata;

alla lettera *f*), che se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute nei termini previsti o se il versamento è insufficiente, l'agenzia, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinqües*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e che l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito definibile, secondo le previsioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), i cui contenuti sono integralmente richiamati;

la lettera *g*) regola le ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle somme dovute come segue:

1) nei casi di omesso versamento, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale (sempre che ricorrano le ipotesi previste dalle lettere *a*) o *b*) o *c*) del comma 4 dell'articolo 5-*quinqües*) e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle viola-

zioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;

2) nelle ipotesi di insufficiente versamento (1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, comprese quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, oppure (1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

3) nelle ipotesi di insufficiente versamento (1,1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, comprese quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, oppure (1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;

al numero 4) si prevede il rimborso o l'utilizzo in compensazione dell'eventuale eccedenza del versamento spontaneamente effettuato;

alla lettera *h*) si prevede che la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-*quinqües*, comma 7, del decreto-legge n. 167 del 1990 (3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati), prevista per le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale pri-

vilegiato opera, altresì, se è entrato in vigore prima dell'articolo in commento un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione predisposto dall'OCSE, ovvero opera altresì nelle ipotesi dell'entrata in vigore di accordi, conformi al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE denominato TIEA prima dell'entrata in vigore della norma in esame;

alla lettera *i*) si prevede che chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di collaborazione volontaria al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 167 del 1990 è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies* del medesimo decreto-legge. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis* (riciclaggio), 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-*ter*.1 (autoriciclaggio) del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori).

Il comma 2 dell'articolo 5-*octies* prevede che, nei casi di cui al comma 1, lettera *h*), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, qualora ricorrano congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 167 del 1990, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il comma 3 dell'articolo 5-*octies* prevede che possono avvalersi della nuova procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi pre-

visti che vi abbiano adempiuto correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, con le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Il comma 3 prevede, inoltre, che, nel caso in cui la collaborazione volontaria abbia a oggetto contanti o valori al portatore, i contribuenti devono:

a) rilasciare unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza entro le quali i beni oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, con cui sono fissate le modalità di presentazione delle istanze, sarà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 3 prevede l'inserimento, nell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di due nuovi commi 17-*bis* e 17-*ter*.

Il primo di tali due nuovi commi prevede, al fine di potenziare il contrasto dei trasferimenti fittizi della residenza all'estero, che i comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gli elenchi dei richiedenti per la formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Il nuovo comma 17-*ter*, in fase di prima applicazione, amplia l'ambito di applicazione del nuovo comma 17-*bis* alle richieste di iscrizione all'AIRE presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010 e prevede che, ai fini della formazione delle liste selettive, si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Capo III – Articolo 8 – Finanziamento Fondo occupazione.

La disposizione è diretta a incrementare per l'anno 2016 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, per un importo pari a 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Articolo 9 – Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL.

La disposizione autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata « Operazione Ippocrate » e alla missione delle Nazioni Unite denominata

United Nation Support Mission in Lybia (UNSMIL).

Articolo 10 – Finanziamento investimenti FS.

Il comma 1 prevede un contributo di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e di 400 milioni di euro per l'anno 2018, per la copertura degli oneri privanti dall'aggiornamento al 2016 del contratto di programma — parte investimenti RFI Spa. Il contratto è stato già sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 10 agosto 2016; pertanto le maggiori disponibilità vengono inserite nel contratto ai fini dell'approvazione con decreto interministeriale.

Il comma 2 è volto a evitare che si perdano le maggiori risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto RFI nel caso in cui il contratto, che ha ricevuto il parere del CIPE nella seduta del 10 agosto, non sia perfezionato entro il 31 dicembre 2016 (occorrono il parere delle Commissioni parlamentari e la registrazione del decreto di approvazione). Infatti, in tal caso, resterebbe efficace, per l'anno 2016, il contratto 2009-2014, prorogato « ai medesimi patti e condizioni già previsti » fino all'entrata in vigore del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 210 del 2015.

Articolo 11 – Misure urgenti per il trasporto regionale.

La disposizione di cui al comma 1 assegna alla regione Campania un contributo straordinario per l'anno 2016, nel limite di 600 milioni di euro, al fine di ripianare il suo debito verso la società EAV Srl. Il trasferimento avverrà su richiesta della regione Campania, in relazione ai debiti effettivamente riconosciuti.

Viene stabilito, al comma 2, che le misure previste nell'atto aggiuntivo approvato con delibera regionale n. 143 del 5 aprile 2016, necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di tra-

sporto regionale ferroviario EAV, sono svolte dalla società in regime di ordinarietà, sotto la vigilanza della regione Campania.

Si stabilisce poi che l'EAV provvede a predisporre un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie, da attuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

La disposizione di cui al comma 3 assegna alla regione Molise un contributo straordinario di 90 milioni di euro per l'anno 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti della società Trenitalia Spa.

Il comma 4 appresta la copertura finanziaria delle predette disposizioni, prevedendo che agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016, e di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020.

Articolo 12 - Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza.

La norma di cui al comma 1 prevede che, al fine di garantire la permanenza dei richiedenti protezione internazionale nei centri di accoglienza, le risorse destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza per stranieri irregolari, iscritte nel capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, siano incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.

La norma di cui al comma 2 autorizza la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo le cui modalità di riparto sono

definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse spettanti a ciascun comune sono stabilite nel limite massimo di 500 euro per ciascun richiedente protezione ospitato, e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo.

Articolo 13 - Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare.

Il comma 1 rifinanzia il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. A dette risorse si potranno aggiungere quelle rivenienti dal programma operativo nazionale « Imprese e competitività 2014-2020 » a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata a facilitare l'accesso delle imprese agricole al credito. Con l'introduzione di questa previsione, infatti, le imprese agricole che intenderanno accedere alle garanzie a prima richiesta rilasciate dall'ISMEA potranno farlo senza dover sostenere costi, fino ad un limite di 15.000 euro (limite del *de minimis* agricolo).

Il comma 3 reca una modifica all'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, volta a specificare che gli interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, effettuati dall'ISMEA sono rivolti anche alle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e non solo alle imprese di trasformazione e commercializzazione.

Il comma 4 interviene sull'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 1-bis volto a consentire all'ISMEA di utilizzare le economie risultanti dall'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le finalità del comma 1 del medesimo articolo 20 della legge n. 154 del 2016, ossia per l'effettuazione da parte del-

l'ISMEA di interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in favore di società attive nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 14 – Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo.

Con tale disposizione si incrementa di 30 milioni di euro per il 2016 l'importo di 140 milioni di euro stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013 come limite massimo del beneficio previsto

dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge n. 244 del 2007) a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.

Articolo 15 – Disposizioni finanziarie.

La disposizione di cui al comma 1 prevede un incremento delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al comma 2, invece, si indicano le misure di copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Capo I**Misure urgenti in materia di riscossione****Art. 1****(Suppressione di Equitalia)**

L'articolo in questione prevede (comma 1) lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, a decorrere dal 1° luglio 2017, con cancellazione d'ufficio delle medesime, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Per tutelare l'attuale equilibrio organizzativo e non alterare le prospettive di riorganizzazione, poste in capo all'Agenzia delle entrate, le società del gruppo non possono procedere all'assunzione di personale dopo l'entrata in vigore della disposizione.

Dalla predetta data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sono riattribuite all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione" (commi 2 e 3). L'istituzione del nuovo Ente non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso sarà costituito con le risorse provenienti dalle società oggetto di soppressione. Inoltre, la previsione del comitato di gestione non presenta da profili di onerosità, essendo lo stesso composto da dipendenti dell'Agenzia delle entrate ai quali, come espressamente previsto, non spettano compensi aggiuntivi (comma 4).

Coerente con l'obiettivo di razionalizzare le spese del sistema di riscossione e di migliorare l'efficienza, l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, mentre può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, quindi senza i maggiori oneri derivanti dal ricorso ai legali esterni (comma 8).

Quanto al personale (comma 9), tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, i dipendenti delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, sono trasferiti al nuovo ente pubblico economico, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

La previsione, unitamente a quella che non consente alle medesime società di procedere a nuove assunzioni è idonea a assicurare l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla dotazione organica del nuovo ente pubblico.

Peraltro, al comma 10, come misura diretta al recupero di efficienza, è pure contemplata la ricollocazione presso le amministrazioni pubbliche di appartenenza del personale allo stato in servizio presso le società del gruppo Equitalia. Allo scopo, poi, di non creare posizioni soprannumerarie, il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili, ovvero, in difetto, è possibile la destinazione a amministrazioni con carenze di organico. La previsione in esame, pertanto, non comporta oneri, tenuto conto che il riassorbimento del personale, ivi contemplato, presso l'amministrazione pubblica di origine ovvero presso altre



pubbliche amministrazioni, avviene nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni destinatarie nonché delle relative vacanze in dotazione organica.

Relativamente all'acquisto da parte dell'Agenzia delle entrate delle azioni di Equitalia possedute dall'INPS (comma 11), si tratta di operazione che l'Agenzia sosterrà attraverso le proprie disponibilità di bilancio. L'acquisto è previsto a valore nominale, trattandosi di operazione tra amministrazioni pubbliche. Peraltro, nell'ambito di soggetti appartenenti al consolidato nazionale, l'operazione a tale riguardo è neutra. Allo stesso modo, la cessione dell'intero capitale sociale di Equitalia Giustizia S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze, effettuata a titolo gratuito, non determina oneri sulla finanza pubblica.

Tutte le operazioni inerenti al trasferimento di azioni sono esenti da imposizione fiscale. Anche tale profilo non è oneroso, trattandosi di rinuncie a maggior gettito (comma 12).

Nel complesso, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante l'obiettivo di razionalizzare i processi della riscossione e l'allocazione delle risorse umane, in modo da realizzare economie di gestione.

Art. 2

(Disposizioni in materia di riscossione locale)

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica

Capo II

Misure urgenti in materia fiscale

Art. 4

(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione)

1. Il quadro di riferimento

L'Italia si posiziona tra i paesi UE con il maggior *gap* IVA¹, che, nella media del periodo 2010-2014, ammonta a quasi 40 miliardi di euro², pari a circa il 30% del gettito dovuto.

Tale *gap* IVA è conseguente a fenomenologie differenti tra cui, le principali, possono sintetizzarsi in:

- a) omessa certificazione³ e dichiarazione di ricavi/compensi ("ricavi in nero"), in cui esiste un accordo tra acquirente e venditore (evasione *con consenso*);
- b) omesso versamento di imposta dichiarata;
- c) omessa dichiarazione di ricavi/compensi regolarmente certificati, in cui non esiste un accordo tra acquirente e venditore (evasione *senza consenso*⁴);
- d) false compensazioni e frodi.

La fenomenologia di cui al punto a) è tipica dei rapporti tra soggetto IVA e contribuente finale (B2C), rappresenta la forma più diffusa di evasione non solo IVA ma anche delle imposte sui redditi. Questa forma di evasione viene in gran parte celata mediante la omessa registrazione (e,

¹ TAXUD UE Commission - Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States - 2015 Report http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2013.pdf

² Fonte: Rapporto sull'evasione fiscale e contributiva, elaborata dalla "commissione sull'economia non osservata ed evasione fiscale e contributiva", istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anno 2016.

³ Per "certificazione" si intende il mancato rilascio al cliente di una fattura ovvero di uno scontrino/ricevuta fiscale.

⁴ L'evasione IVA senza consenso, o senza complicità, è definita nella decisione della Commissione Europea del 24 luglio 1998, GU. L. 234 del 21/8/98, pp. 39-42.



quindi, dichiarazione) delle fatture d'acquisto: in questo modo, se da un lato il contribuente IVA rinuncia o trasla nel tempo la detraibilità dell'imposta, dall'altro è in grado di giustificare formalmente (scritture contabili) i suoi livelli di *mark-up*.

L'evasione *con consenso*, generalmente, si associa anche all'utilizzo di lavoro nero, parziale o totale, in quanto il contribuente oltre alla coerenza con il *mark up* tende ad assicurare anche una coerenza con la produttività del lavoro. Dagli ultimi dati prodotti dall'ISTAT, riferiti all'anno 2013, si ricava che la quota di valore aggiunto sommerso prodotto tramite l'utilizzo di lavoro nero rappresenta circa il 38% del sommerso totale⁵. In prima approssimazione, tale percentuale può essere assunta come una stima del *gap* IVA imputabile alla fenomenologia evasiva di cui al punto a).

La fenomenologia di cui al punto b) può manifestarsi indipendentemente dalla tipologia di rapporto commerciale (B2C, B2B e anche B2G), può essere conseguenza di situazioni patologiche di mancanza di liquidità dell'impresa ma, se ripetuti, evidenziano un comportamento premeditato del contribuente. Queste situazioni sono sistematicamente intercettate dall'AE mediante il processo di liquidazione automatica delle dichiarazioni⁶ che avviene nell'arco di oltre un anno rispetto a periodo d'imposta di riferimento. Tale fenomeno si cifra all'interno del *gap* IVA per un ammontare di circa 8,4 miliardi di euro, dato relativo all'anno di imposta 2012.

La fenomenologia di cui al punto c), invece, non emerge dal controllo delle dichiarazioni e gli organi dell'Amministrazione riescono ad intercettarla solo a seguito di controlli puntuali/presuntivi (soprattutto nel caso di operazioni B2C) e/o controlli incrociati (soprattutto nel caso di rapporti B2B). Le recenti disposizioni normative riguardanti l'introduzione dello *Split Payment* e l'allargamento delle operazioni che rientrano nel regime di *Reverse Charge*, hanno consentito di arginare in modo importante questo fenomeno con riguardo alle transazioni B2G e B2B⁷.

La fenomenologia di cui al punto d) va oltre il semplice mancato gettito per lo Stato drenando risorse erariali e generando un indebito arricchimento del soggetto IVA. Anche per tali fenomenologie l'Amministrazione finanziaria ha, negli ultimi 10 anni, affinato ed efficientato le sue azioni di analisi del rischio, intercettando i soggetti coinvolti ed effettuando controlli che spesso si sono anche riverberati sul fronte penale: tuttavia, i tempi dell'azione amministrativa – nevralgici in questi casi per l'effettivo recupero delle somme indebitamente intascate dai soggetti IVA – sono condizionati da quelli con cui si riesce ad acquisire le informazioni necessarie per eseguire l'analisi del rischio.

Un quadro di riferimento quantitativo del *gap* IVA si può così sintetizzare: partendo da un totale di 40 miliardi di euro, circa 15 miliardi, il 38% del totale, possono essere stimati appartenere all'evasione derivante da omessa certificazione e dichiarazione di ricavi/compensi (fenomenologia di tipo a), evasione "con consenso", 8 miliardi all'omesso versamento di imposta dichiarata (fenomenologia di tipo b)), 17 miliardi all'evasione per omessa dichiarazione di ricavi/compensi regolarmente certificati (fenomenologie di tipo c), evasione senza consenso) e per fenomeni di frodi (fenomenologie di tipo d)).

2. Introduzione delle trasmissioni trimestrali dei dati IVA

Dal 2017, si propone di introdurre un flusso di trasmissione periodica dei dati secondo lo scadenziario riportato nella tabella 1. Tale innovazione comporterà un incremento di gettito dovuto sia alla maggior stimolo alla *compliance*, tramite l'attività dissuasiva posta in essere dall'Agenzia delle entrate, sia un incremento dovuto all'accelerazione delle somme riscosse tramite i controlli

⁵ Fonte: Rapporto sull'evasione fiscale e contributiva, elaborata dalla "commissione sull'economia non osservata ed evasione fiscale e contributiva", istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anno 2016.

⁶ Articoli 54bis del d.P.R. n. 633/72 e 36-bis del d.P.R. n. 600/73.

⁷ Da analisi svolte dall'Agenzia delle Entrate il recupero di *compliance* derivante dall'adozione dello *split payment* ammonta a circa 2 miliardi di euro. Le tipologie di evasione intercettate ricadono nelle fattispecie b) e c).



automatizzati. Nel primo caso si tratta di un effetto strutturale, mentre nel secondo si registrerà solo un incremento di cassa che esplicherà i suoi effetti negli anni 2017-2018.

Tabella 1. Scadenze connesse alla trasmissione dei dati IVA da parte dei contribuenti – anno 2017

Versamenti periodici e flusso dei dati	2017	
	Versamenti	Flusso dati
mese di gennaio	16-feb-17	31-mag-17
mese di febbraio	16-mar-17	31-mag-17
mese di marzo	16-apr-17	31-mag-17
I trimestre	16-mag-17	31-mag-17
elaborazione e incrocio dati	giugno 2017	
dati a disposizione dei contribuenti	dal 1° luglio 2017	
mese di aprile	16-mag-17	31-ago-17
mese di maggio	16-giu-17	31-ago-17
mese di giugno	16-lug-17	31-ago-17
II trimestre	16-ago-17	31-ago-17
elaborazione e incrocio dati	settembre 2017	
dati a disposizione dei contribuenti	dal 1° ottobre 2017	
mese di luglio	16-ago-17	30-nov-17
mese di agosto	16-set-17	30-nov-17
mese di settembre	16-ott-17	30-nov-17
III trimestre	16-nov-17	30-nov-17
elaborazione e incrocio dati	dicembre 2017	
dati a disposizione dei contribuenti	dal 2 gennaio 2018	
mese di ottobre	16-nov-17	28-feb-18
mese di novembre	16-dic-17	28-feb-18
mese di dicembre	16-gen-18	28-feb-18
IV trimestre	=	28-feb-18
elaborazione e incrocio dati	15 marzo 2018	



dati a disposizione dei contribuente	dal 16 marzo 2018
dichiarazione annuale	30-apr-18

Il cambio di paradigma, indurrà una maggiore *compliance*, rendendo edotti i contribuenti su eventuali anomalie:

- a) rispetto alle fatture da loro registrate e le corrispondenti registrate dai propri clienti/fornitori;
- b) riguardanti la situazione dei versamenti periodici.

Come ricordato sopra, i risultati in termini di gettito incrementale, possono essere ricondotti a due macro-categorie di interventi: le attività del tipo “cambia verso” e l’accelerazione del processo di realizzazione dei controlli automatizzati. A ciascuna di queste categorie è dedicato uno specifico paragrafo con le quantificazioni.

3. La strategia “cambia verso”

La strategia di organica di riduzione del gap IVA fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti, e da una conseguente retroazione da parte dell’Agenzia, costituisce un deterrente per contrastare: il fenomeno degli omessi versamenti (punto b), l’evasione senza consenso (punto c) e le frodi (punto d). La stima del gap IVA imputabile a tali comportamenti, come evidenziato nel paragrafo 1, ammonta a circa **25 miliardi di euro**, di cui 8 ascrivibili ai mancati versamenti e 17 all’evasione senza consenso e alle frodi.

Ovviamente, la strategia che si propone non azzererà i fenomeni, sia perché esiste una categoria di contribuenti che è restia a rispondere agli stimoli alla *compliance* sia perché, a seguito dell’innovazione normativa, parte della platea potrebbe tendere a modificare i propri comportamenti orientandosi verso altre forme di evasione.

Per quantificare il fenomeno è necessario stimare un tasso di risposta dei contribuenti alle comunicazioni trimestrali che riceveranno. In merito si dispone solo del tasso di risposta osservato per l’invio delle lettere dello spesometro, effettuato nel corso del 2015, con riferimento all’anno d’imposta 2011. Tale tasso di risposta è risultato pari al 6%.

Occorre ricordare che l’incentivo previsto per regolarizzare spontaneamente la propria posizione, nel 2017, sarà molto più forte rispetto a quello che avevano i contribuenti con riferimento alle comunicazioni ricevute nel 2015. E’ plausibile presupporre, inoltre, che un invio relativo ad un periodo impositivo recente risulti molto più efficace, anche perché inibisce la possibilità di porre in essere pratiche evasive ed espone il contribuente ad un rischio di essere accertato per un periodo molto più lungo.

Considerando gli aspetti appena menzionati si è stimato un tasso di risposta pari al **12%**.

Da ultimo va considerata, in base alla tempistica prevista dalla tabella 1, che nel 2017 si osserveranno i benefici per solo due trimestri, mentre gli effetti relativi all’intero anno si avranno solo nel 2018.

3.1 Il recupero ascrivibile alla riduzione dell’evasione senza consenso e alle frodi

Dalle considerazioni svolte nel paragrafo 1 si ricava che la stima annuale dell’evasione ascrivibile all’evasione senza consenso e alle frodi ammonta a **17 miliardi di euro**.

Ipotizzando una equi ripartizione tra i trimestri, ogni tre mesi si evaderebbero **4,25 miliardi di euro**. Fissando un tasso di risposta alle comunicazioni cambia verso del **12%**, si ottiene una stima del recupero atteso pari a **0,51 miliardi ogni tre mesi**.

A valle del recupero dell’IVA è lecito attendersi un recupero anche delle imposte dirette. Sulla base delle risultanze degli accertamenti si può stimare l’impatto a valle del recupero IVA, pari a **0,289**



euro per ogni euro di IVA recuperata. Pertanto il gettito aggiuntivo derivante da una maggiore *compliance* IVA di 0,51 miliardi si stima in **0,15** miliardi di euro ogni trimestre.

Sommando il dato IVA con quello delle dirette, il recupero atteso trimestrale ammonterebbe a **0,66 miliardi** di euro.

Considerando che nel 2017 l'effetto deterrente si esplicherà unicamente per due trimestri, mentre nel 2018 si avrà l'effetto complessivo su quattro trimestri, il recupero atteso annuo si quantifica nel seguente modo:

2017	1,32 miliardi
2018	2,64 miliardi

3.2 Il recupero ascrivibile alla riduzione degli omessi versamenti

Il gap IVA ascrivibile ai mancati versamenti è pari a 8 miliardi di euro.

Di questi, l'imposta IVA recuperata alle casse dell'erario, tramite i controlli automatizzati, ammonta, nella media degli anni più recenti⁸, a 1,23 miliardi di euro l'anno. A questa somma vanno aggiunti 0,18 miliardi riscossi a titolo di sanzioni, relative sia all'omesso pagamento dell'imposta sia al tardivo pagamento della stessa. Per un totale annuo pari a 1,4 miliardi.

Il tasso di recupero attuale è, pertanto del 15,4%. Con l'accelerazione delle trasmissioni dei dati delle fatture è ipotizzabile, anche a seguito delle comunicazioni c.d. "cambia verso", un incremento delle somme incassate pari a circa il 10% di 1,23 mld per un totale di circa euro 0,13 miliardi di euro con un tasso di recupero pari al 17,0%. La stima delle somme complessivamente recuperabili annualmente è pari a 1,36 miliardi e sanzioni pari a 0,20 miliardi, per un totale di 1,56 miliardi.

Se si ipotizza una equi ripartizione degli incassi nei quattro trimestri, si ottiene un importo relativo all'imposta pari a **0,34 miliardi** di euro e a **0,05 milioni** di sanzioni, ogni tre mesi.

Sommando le voci considerate, imposta e sanzioni si ottiene un ammontare trimestrale pari a **0,39 miliardi** di euro. Se si applica a questa cifra il tasso di risposta dei contribuenti, pari al 12%, si ottiene un recupero atteso trimestrale pari a **0,047 miliardi** per trimestre.

Considerando che nel 2017 l'effetto deterrente si esplicherà unicamente per due trimestri, mentre nel 2018 si avrà l'effetto complessivo su quattro trimestri, il recupero atteso annuo si quantifica nel seguente modo:

2017	0,09 miliardi
2018	0,19 miliardi

4. L'accelerazione dei controlli automatizzati

L'introduzione della comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, comporterà, nel breve periodo, un incremento di gettito del tributo ascrivibile all'incremento delle somme riscosse tramite i controlli automatizzati, dovuti all'anticipazione delle procedure necessarie ad espletare i controlli stessi, tenuto conto che la disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate possa provvedere a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (secondo le modalità di cui all'articolo 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalle condizioni ivi dettate).

⁸ La stima si fonda sulle somme incassate dai controlli automatizzati riscosse negli anni 2013-2015. Il criterio di contabilizzazione è di cassa e, quindi, non tiene in considerazione l'anno di imposta da cui si generano i flussi incassati. L'effetto distorsivo di tale sfasamento temporale è attenuato dal fatto che si considerano valori medi pluriennali.



Gli incassi che scaturiscono dai controlli automatizzati relativi ai primi due trimestri del 2017 si avranno nel trimestre ottobre-dicembre dello stesso anno. Gli esiti delle successive 4 comunicazioni si realizzeranno nel 2018. Una volta a regime la procedura seguirà lo stesso scadenziario temporale. Occorre ricordare che, nel corso del 2017-2018 si incasseranno anche gli esiti dei controlli automatizzati condotti sulle dichiarazioni IVA annuali riferite agli anni di imposta 2014 e 2015, presentate, rispettivamente, negli anni 2015 e 2016. Pertanto, il gettito derivante dall'introduzione delle comunicazioni trimestrali, per i prossimi due anni, deve considerarsi aggiuntivo rispetto a quello già preventivato. Di contro, se non si osserveranno mutamenti nei comportamenti dei contribuenti, orientati verso una maggiore *compliance*, la parte incrementale degli incassi si esaurirà a partire dal 2019.

La stima si fonda sulle somme incassate dai controlli automatizzati riscosse negli anni 2013-2015, illustrate nel paragrafo 3.2. Nello stesso paragrafo si ricava che l'imposta recuperabile ammonta a 0,39 miliardi ogni trimestre. Da questi vanno sottratti i 0,047 miliardi attesi dall'azione cambia verso e, pertanto il valore potenzialmente recuperabile si attesta sul valore di 0,34 miliardi ogni tre mesi.

Con riferimento all'imposta dovuta è necessario calcolare anche gli interessi che verranno applicati. E' stato stimato un ritardo temporale di sette mesi, dal momento in cui le somme dovrebbero essere state versate e quelle in cui sono pagata a seguito del controllo. Il tasso medio annuo del 3,5% è stato, pertanto, ridotto al 2,0%. Applicando tale tasso all'imposta dovuta trimestrale si ottiene un totale di **0,01 miliardi** di euro.

Sommando tutte le voci considerate, imposta, sanzioni e interessi, si ottiene un ammontare trimestrale pari a **0,35 miliardi** di euro.

Il gettito totale trimestrale, da considerarsi come incrementale negli anni 2017-2018, è così determinato

2017	0,70 miliardi
2018	1,40 miliardi

5. La quantificazione complessiva

Nella tabella seguente si riporta la sintesi delle quantificazioni effettuate nei paragrafi precedenti.

Tabella riepilogativa del gettito incrementale, rispetto al 2016, stimato a seguito delle innovazioni normative richieste – dati in miliardi di euro.

Tributo/anno	2017	2018	2019
IVA per trasmissione dati fatture e corrispettivi	1,02	2,04	2,04
Imposte sui redditi per trasmissione dati fatture e corrispettivi	0,30	0,60	0,60
Riduzione omessi versamenti tramite cambia verso	0,09	0,19	0,13
Anticipazione controlli automatizzati	0,70	1,40	-
Totale	2,11	4,23	2,77

L'introduzione della trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo, anche grazie alla strategia consistente in una più efficiente e tempestiva trasmissione ai contribuenti delle informazioni relative alle operazioni effettuate, il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi.

Considerata la tempistica di entrata in vigore della norma (anno 2017), il maggior gettito derivante dall'azione deterrente si realizzerà, per il primo anno, per solo due trimestri, mentre gli effetti relativi all'intero anno si avranno solo nel 2018, per entrare a pieno regime da tale esercizio.

La trasmissione trimestrale dei dati Iva e la disponibilità delle informazioni relative alla comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, inoltre, con riferimento agli anni 2017



e 2018, consentirà di anticipare le tempistiche di effettuazione dei controlli automatizzati e l'incasso delle somme richieste. Considerato che in detti anni insisteranno, altresì, gli effetti dei controlli automatizzati effettuati sulle dichiarazioni relative agli anni 2014 e 2015, l'effetto complessivo di incremento del gettito indicato nella tabella tenderà ad esaurirsi, a partire dall'anno 2019, a causa del riallineamento delle tempistiche di controllo. E', invece, da considerare strutturale l'incremento del tasso di recupero degli omessi versamenti, che passa dal 15,4% al 17,0%, con un conseguente aumento di gettito pari a 0,13 miliardi.

Comma 2. Credito d'imposta per il sostenimento dei costi di adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche

La disposizione prevede, a favore dei soggetti in attività nel 2017, per il sostenimento dei costi dovuti all'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche, per una sola volta, un credito d'imposta pari ad euro 100, spettante ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 50.000. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Sulla base delle risultanze dei dati dichiarativi, la platea interessata dalla misura agevolativa è pari a 2.425.950 di contribuenti. Conseguentemente, l'onere sul bilancio dello Stato può essere quantificato in euro 242,6 mln. I potenziali destinatari della misura agevolativa incrementale, prevista per i soggetti che esercitano, avendone i presupposti, l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 e che inviano i dati delle fatture secondo le modalità individuate dal nuovo articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, pari ad euro 50, sono 747.580 contribuenti. Ipotizzando che l'opzione venga esercitata dal 5% della platea interessata (37.379 soggetti) l'onere derivante dalla misura agevolativa incrementale può essere quantificato in euro 1,869 mln.

La stima complessiva dell'onere sul bilancio dello Stato è, pertanto, quantificabile in 244,5 mln di euro.

Comma 7. Depositi fiscali

Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova formulazione, che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti nazionali, dispone che l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito IVA, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione.

Pertanto, il passaggio in un deposito IVA di beni di provenienza extracomunitaria non comporta più una modalità di assolvimento dell'imposta sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza l'introduzione in un deposito IVA, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a tale istituto.

Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito IVA di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito - soggetto che in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità - il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest'ultimo recupererà l'imposta con le ordinarie modalità legate all'esercizio del diritto alla detrazione.

Per effetto di tali modifiche si ha l'ulteriore vantaggio di contrastare efficacemente i fenomeni frodativi legati a un utilizzo indebito dei depositi IVA.



Sono previsti obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell'estrazione.

La struttura della norma incide profondamente sulle modalità di assolvimento del tributo contrastando efficacemente le frodi che possono realizzarsi nel settore.

Ai fini di una possibile stima degli effetti di maggior gettito ritraibili dall'entrata in vigore della norma si precisa che il valore delle merci attualmente introdotte nei depositi fiscali ammonta a circa 40 miliardi di euro, come risulta dalle informazioni al sistema informativo delle Dogane cui corrisponderebbe un IVA di circa 6 miliardi, una quota significativa delle quali è poi introdotta nel mercato domestico mentre una parte residua è ceduta ad operatori fuori dai confini nazionali.

Sulla base delle informazioni disponibili si può stimare in circa 2/3 la quota introdotta nel mercato domestico pari a circa 30 miliardi, cui corrisponde un IVA di 4 miliardi.

Adottando un metodo estremamente prudenziale si stima in circa il 10% la quota di imposta non riscossa per effetto di frodi, pari a circa 400 milioni.

La particolare efficacia della norma porta a ritenere che possano essere ridotte del 50% tali frodi con un maggior gettito a regime di 200 milioni e per il 2017 un maggior gettito di 150 milioni, attesa la decorrenza della norma dal 1 aprile 2017.

Art. 5

(Dichiarazione integrativa)

Ai fini della quantificazione degli effetti connessi all'entrata in vigore della disposizione, occorre preliminarmente chiarire che la stessa recepisce l'orientamento consolidato della giurisprudenza espresso di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite del 30 giugno 2016, n. 13378 circa l'emendabilità della dichiarazione favorevole al contribuente per correggere errori od omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d'imposta.

A regime, gli effetti della norma vanno valutati rispetto ai tempi medi di lavorazione delle istanze di rimborso; essendo detti tempi di lavorazione contenuti nell'arco dell'anno, è ragionevole affermare che l'effetto di anticipazione non sia apprezzabile, restando di fatto indifferente l'utilizzo di una dichiarazione integrativa, con compensazione nell'anno successivo, o l'istanza di rimborso erogato di regola (in presenza di fondi capienti) nell'arco di un anno.

Artt. 3 e 6

(Definizione agevolata e potenziamento della riscossione)

Ai fini della valutazione degli impatti della definizione dei carichi iscritti a ruolo attraverso il pagamento della sola quota capitale e della quota interessi da ritardata iscrizione a ruolo, quindi al netto delle sanzioni e degli interessi moratori, sono stati utilizzati i dati relativi alla situazione del carico affidato dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Nel documento l'analisi è stata sviluppata tenendo conto del prevedibile tasso di adesione e del conseguente prevedibile gettito, nonché della stima della previsione triennale degli incassi da ruolo



che tiene conto anche del gettito della definizione agevolata.

Si rappresenta, inoltre, che la ricostruzione di seguito riportata non tiene conto delle riscossioni da ruolo effettuate da Riscossione Sicilia S.p.A..

Il carico interessato dalla definizione agevolata è costituito dal carico affidato fino al 31/12/2015, al netto degli sgravi per indebiti, riscossioni e sospensioni.

Tabella 1

Somme interessate da Definizione Agevolata

Residuo 2 = carico - sgravi - riscossioni - sospensioni	Totale Euro mld.
A) Residuo ruoli consegnati a tutto il 31/12/2015 (data di riferimento come base della definizione agevolata)	722,42
A1) di cui Residuo Escluso dalla Def. agevolata (sanzioni CdC, risorse proprie EU, Sanzioni penali)	8,78
A2) di cui Residuo incluso nella Def. Agevolata	713,64
A2.1) di cui quota Capitale da corrispondere per aderire alla Def. Agevolata	397,32
A2.2) di cui quota Interessi ritardata iscrizione a ruolo da corrispondere per aderire alla Def. Agevolata	52,90
di cui Capitale + Interessi da corrispondere	450,23
A2.3) di cui quota Sanzioni oggetto della Def. Agevolata	263,41

Per stimare il tasso di adesione, inteso come percentuale dell'importo che sarà oggetto di definizione agevolata rispetto all'importo potenzialmente definibile, si è partiti dall'analisi dell'ultimo provvedimento simile per volumi coinvolti e potenziale attrazione di adesione dal punto di vista del contribuente, ovvero dalla definizione dei carichi pregressi relativa ai ruoli emessi dall'amministrazione statale ed affidati ai concessionari della riscossione fino al 30 giugno 2001 (art. 12 Legge 289/2002). La definizione dei ruoli in argomento avveniva, senza corrispondere interessi di mora, con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive.

Il tasso di adesione alla predetta agevolazione sui ruoli consegnati nel primo semestre 2001 e nell'anno 2000 è stato pari rispettivamente all' 8,96% e all'8,41% del carico residuo (percentuale, quest'ultima, utilizzata prudentemente, ai fini della presente stima).

E' ipotizzata una prima serie di valori "standard" del tasso di adesione che tiene conto della differente propensione alla fruizione del beneficio sulla base della vetustà dei ruoli che potrebbero essere ricompresi nella nuova ipotesi allo studio.



Tenuto conto del differente grado di convenienza economica per il contribuente della definizione in argomento rispetto a quella ex art.12 L.289/2002 (l'appel della misura agevolativa allo studio è inferiore rispetto a quello della misura adottata dal legislatore nel 2002, che consentiva l'adesione con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo) e del differente grado di riscuotibilità del carico (quote residue in procedura concorsuale e stima del tasso di adesione pari allo 0,4%, quote residue dei soggetti con azioni cautelari/esecutive e stima del tasso di adesione ridotto del 70%, quote residue dei soggetti nullatenenti, società cessate e dei soggetti deceduti e stima del tasso di adesione ridotto del 99%), il tasso di adesione ipotizzato, differenziato rispetto alle singole annualità di consegna dei ruoli, è il seguente (tabella 2):

Tabella 2. Impatto Definizione Agevolata

Importi in milioni di euro

ANNO DI CONSEGNA DEL RUOLO	Residuo 2 incluso nella definizione agevolata	Residuo Definito	Tasso di Adesione medio	Incasso Atteso	% di pagamento per definizione
2015	73.196	2.316	3,16%	1.668	72,0%
2014	72.470	2.042	2,82%	1.497	73,3%
2013	67.335	1.454	2,16%	1.005	69,1%
2012	67.498	1.098	1,63%	754	68,6%
2011	63.787	868	1,36%	595	68,5%
2010	59.926	625	1,04%	425	68,1%
2009	51.288	405	0,79%	266	65,6%
2008	40.943	281	0,69%	192	68,1%
2007	42.678	236	0,55%	151	63,9%
2006	42.451	181	0,43%	121	67,0%
2005	32.055	121	0,38%	73	60,7%
2004	21.905	64	0,29%	42	65,8%
2003	16.321	38	0,23%	25	66,8%
2002	15.775	29	0,18%	17	58,9%
2001	16.843	18	0,11%	11	62,7%
2000	29.169	30	0,10%	17	58,4%
TOTALE	713.638	9.805	1,37%	6.860	70,0%

	Totale Euro mld.	Ruoli Ag. Entrate	Ruoli Altro erario	Ruoli Altri enti	Di cui COMUNI	Ruoli INPS	Ruoli INAIL	Totale senza INPS e INAIL
Incasso Atteso suddiviso per tipologia Ente	6.860	4.640	289	453	289	1.365	113	5.381

Le stime di riscossione riferite al pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata nell'esercizio 2017 e nei primi mesi del 2018, considerano un'ulteriore riduzione prudenziale del tasso di adesione medio dal 1,37% al 1% dovendosi prevedere la minore "appetibilità" per i soggetti



che attualmente hanno una rateizzazione in corso e per i quali il pagamento, seppur ridotto, potrebbe essere meno conveniente rispetto al piano di dilazione pluriennale in corso e considerare la minore liquidità conseguente alla crisi economica; la stima di adesione per tale sottoinsieme di contribuenti è stata abbattuta del 50%.

Tabella 3

Importi in milioni di euro

	Residuo 2 incluso nella definizione agevolata	Residuo Definito	Tasso di adesione medio	Incasso Atteso	% di pagamento per definizione
TOTALE	713.638	7.136	1%	4.919	68,9%

Per la determinazione degli impatti del flusso finanziario nel triennio 2017 – 2019 è stata individuata la curva storica di riscossione registrata nel periodo 2012/2015 (cfr. Attività di referto al Parlamento della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato) da applicare allo stock dei carichi affidati al netto dei provvedimenti di sgravio e di sospensione intervenuti.

Sui carichi consegnati a tutto il 31 dicembre 2015, esclusi dalla definizione agevolata o per i quali, seppur potenzialmente interessati, non è stata stimata l'adesione, la previsione di incasso tiene conto dell'applicazione della curva storica di riscossione, al pari del modello tendenziale, ma ridotta di una percentuale stimata al 50% per l'esercizio 2017. La ragionevolezza di tale riduzione, rispetto all'applicazione della curva storica calcolata sull'intera platea dei soggetti debitori, deriva dalla necessità di considerare l'effetto del minor tasso di assolvimento alle obbligazioni tributarie che, con ogni probabilità, verrà registrato per coloro che, pur avendone la teorica possibilità, non aderiranno alla misura agevolativa in quanto privi di sufficienti disponibilità finanziarie.

Sempre in merito alla rideterminazione della curva storica di riscossione, applicata per le previsioni degli incassi da ruolo per l'anno 2017 (-50%), è necessario anche considerare che l'ordinaria attività di riscossione subirà, almeno per buona parte dell'esercizio, una più che prevedibile riduzione derivante dalla prevedibile ridotta attività che l'agente della riscossione potrà mettere in atto fino alla rendicontazione finale degli esiti della misura agevolativa.

La riduzione del 50%, per contemplare l'esaurirsi di tali effetti con il passare del tempo, è stata portata al 30% per l'anno 2018 ed al 20% per l'anno 2019.

Nella tabella che segue viene stimata la riscossione del triennio 2017-2019 evidenziando la quota derivante da definizione agevolata e quella da riscossione:

- sul “magazzino” residuo costituito da coloro che non aderiranno alla definizione agevolata, pari al 50% della riscossione attesa per l'anno 2017 secondo il trend storico dell'andamento delle riscossioni da ruolo;
- sulle iscrizioni a ruolo escluse dalla definizione agevolata (2016 e anni seguenti), calcolate in base al trend storico.



Tabella 4

IPOTESI RUOLI FINO AL 31/12/2015											
Impatto definizione agevolata			Totale riscossione								
"Magazzino" residuo base	Dilazione pagamento (n. anni)	Pagamenti attesi	2017			2018			2019		
		incasso atteso da definizione agevolata	totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi	totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi	totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi
713.638	1,25	4.919	10.184	4.099	6.085	8.563	820	7.743	8.534		8.534

In sintesi, a fronte delle complessive riscossioni da ruolo che si sono attestate nell'esercizio 2015 in 8.243 milioni di euro e che, ad immutato contesto normativo, dovrebbero confermarsi per le annualità dal 2016 al 2019 in pari valori, nella tabella che segue vengono rappresentate le differenze previste:

Tabella 5. Riepilogo sintetico

Importi in milioni di euro

	Stima riscossione			
	2017	2018	2019	Tot
Senza interventi normativi a sostegno della riscossione	8,2	8,2	8,2	24,6
Con definizione agevolata in unica soluzione o in più rate scadenti nel 2017 e 2018 (la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018)	10,2	8,6	8,5	27,2
Effetto interventi di potenziamento della riscossione (cassa)	0,0	0,5	0,5	1,0
Differenza	2	0,9	0,8	3,7

Si precisa che il maggior gettito quantificato nella tabella si riferisce a ruoli di pertinenza erariale, INPS e INAIL. Gli incassi degli enti territoriali saranno acquisiti direttamente ai bilanci dei medesimi.

Le stime delle riscossioni del prossimo triennio, che andranno ad aggiungersi alle somme riscosse per definizione agevolata, potranno avere un trend di crescita in ragione degli interventi normativi riguardanti il potenziamento dell'attività di riscossione, che potranno concretizzarsi nella loro efficacia, a seguito dell'adeguamento dei processi e delle procedure, a partire dall'anno 2018.

In particolare, si dovrà tenere conto delle disposizioni che, in ragione della prevista integrazione tra Agenzia delle entrate ed Equitalia, consentono l'utilizzo, ai fini dell'esercizio delle funzioni della



riscossione nazionale, delle banche dati e delle informazioni alle quali la stessa Agenzia è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, evitando la ripetizione di attività di pignoramento per lo stesso debitore, estendendo così, a parità di produzione, la platea di soggetti sui quali mettere in atto mirate procedure di recupero coattivo.

Effetti derivanti dalla disponibilità di maggiori informazioni

Nel periodo dal 1/1/2015 – 31/12/2015 sono stati attivati n. 239.000 pignoramenti presso terzi. Da un'analisi a campione si assume che circa il 40% (95.600) delle attività di pignoramento presso terzi derivano dall'accesso alla banca dati dei Rapporti Finanziari e solo il 18% di questi hanno generato una riscossione che mediamente è stata stimata in Euro 5.700 per ciascuna azione positiva/parzialmente positiva.

Stima dei possibili effetti

Con il prevedibile aumento dei volumi di produzione (nel periodo 01/01/2016 – 30/09/2016 sono state consuntivate circa n. 300.000 procedure presso terzi ex art. 72 bis) e potendo meglio indirizzare l'attività, grazie alla disponibilità di informazioni aggiuntive, si stima un sensibile incremento della percentuale di efficacia con una conseguente aumento delle riscossioni stimato in 483 milioni di Euro.

Tabella 6

Periodo	Pignoramento presso terzi 72bis	Di cui su rapporti di conto corrente	% con esito negativo	Numero atti con esito negativo	% con esito positivo/parzialmente positivo	Numero atti con esito positivo/parzialmente positivo	Importo medio riscosso per ciascun atto con esito positivo/parzialmente positivo	Importo riscosso
2015	239.000	95.600	82%	78.392	18%	17.208	5.700	98.085.600,00
2017 (stima)	300.000	120.000	15%	18.000	85%	102.000	5.700	581.400.000,00
							Stima maggiore riscossione	483.314.400,00

Complessivamente l'incremento strutturale ammonta a circa 483 mln.

Art. 7

(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

La disposizione in esame riapre i termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (art. da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) sino al 31 luglio 2017. Possono avvalersi della procedura i soggetti che non avevano presentato l'istanza in precedenza ed è prevista la possibilità di integrare l'istanza, i documenti e le informazioni, entro il 30 settembre 2017.

Al momento non si quantificano effetti di gettito connessi alla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria.

Capo III

Misure per il finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 8

(Finanziamento Fondo occupazione)

La disposizione è diretta a incrementare per l'anno 2016 il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008, convertito, con



modificazioni, dalla legge n. 2/2009, per un importo pari a 592,6 milioni di euro anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Agli oneri derivanti dal predetto incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, pari a 592,6 mln di euro per l'anno 2016 si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa. Tali economie sono state accertate sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi effettuata ai sensi dell'articolo 1 comma 235 della legge del 24 dicembre 2012, n.228. Dalla complessiva disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la stessa ha, quindi, impatto nullo sui saldi di finanza pubblica disciplinando la destinazione di risorse comunque programmate.

Art. 9

(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle nazioni unite UNSMIL)

La disposizione autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata Operazione "IPPOCRATE" e delle Nazioni Unite denominata United Nation Support Mission in Lybia (UNSMIL). Per la quantificazione delle spese si fa presente quanto segue.

Spese di PERSONALE:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- trattamento economico di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 941, distinto per fasce di gradi, nella misura del **98%** della diaria riferita alla Libia;
- compenso forfetario d'impiego a tutto il personale impiegato a terra e/o imbarcato nell'ambito di tale operazione, con esclusione del personale dirigente;
- compenso per lavoro straordinario al solo personale dirigente, non destinatario del compenso forfetario d'impiego;
- l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al **185%** dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della legge 23.3.83, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari di truppa prefissata, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, se più favorevole;
- giorni di impiego nei T.O.;
- personale impiegato, suddiviso per categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa) e per gradi.

Spese di FUNZIONAMENTO:

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

- integrazione della razione viveri in base agli uomini impiegati in T.O.;
- supporto logistico:



- esigenze di vita per il personale (alloggiamenti, contratti con ditte di pulizia, lavanderia, acquisto di medicinali, ecc.);
- equipaggiamento e vestiario (per l'acquisto di materiali/vestiario specifici per l'area d'impiego);
- funzionamento generale dei mezzi terrestri e aeromobili di previsto impiego per tutta la durata della missione (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.).

Per il calcolo degli oneri di funzionamento dei mezzi è presa a riferimento l'onerosità per km/ora e/o volo/ora di funzionamento per ciascun tipo di mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere;

- oneri per il funzionamento dei Centri amministrativi d'Intendenza – CAI (spese postali e d'ufficio, utenze, cancelleria, servizio di vigilanza armata e/o guardiana nei *compounds* ecc.);
- spese di missione/di viaggio in Patria e nei Teatri Operativi;
- noleggio automezzi/materiali, spese di interpretariato e manovalanza;
- manutenzione infrastrutture, ivi comprese quelle adibite al traffico aereo e moduli abitativi (per le esigenze di vivibilità, igiene e sicurezza del personale);
- spese per manutenzione apparati TLC;
- acquisizione di materiali informatici e/o adeguamento e potenziamento;
- oneri “una tantum”, tra cui in particolare:
 - spese di trasporto e rifornimenti anche con vettori aerei militari (circa 2,0 M€);
 - acquisto materiali speciali - dispositivi di auto protezione e TLC, acquisto veicoli blindati, equipaggiamenti, ecc. (circa 0,8 M€);
 - canoni flussi satellitari (circa 0,5 M€);
 - spese pre e post impiego (circa 1,5 M€) per:
 - .. manutenzione / riparazione e revisione dei mezzi e materiali, completamento delle dotazioni perdute o distrutte, contratti per mezzi speciali, esami ematochimici per il conseguimento dell'idoneità pre e post-impiego condotti anche presso centri civili esterni, ispezione / revisione / manutenzione degli apparati degli aeromobili;
 - .. spese addestrative per l'approntamento dei reparti, dei mezzi / sistemi d'arma / unità in Patria prima della dislocazione in Teatro.

Il totale degli oneri relativi al Teatro è riportato nelle schede allegate.



MISSIONE: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE" e UNSMIL	
Consistenza Militari Operazione "IPPOCRATE"	300
Consistenza Militari UNSMIL	2
Consistenza mezzi e materiali militari in teatro	
- terrestri	209
- navali	1
- aeromobili	2
SPESE DI PERSONALE	
	mensili
Diaria, 185% indennità impiego operativo, CFI	1.329.219
SPESE DI FUNZIONAMENTO	
	mensili
Viveri, supporto logistico, funzionamento mezzi militari, ecc.	2.135.213
ONERI UNA TANTUM	
	4.800.565
RIEPILOGO	
	spesa per 109 gg
spese di personale	4.829.494
spese di funzionamento e una tantum	12.558.506
TOTALE ONERI MISSIONE	17.388.000



MISSIONE : SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE"			
PERSONALE:			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione	120	572.192	
Maggiorazione 185% operativa	120	6.051	
Compenso forfettario	179	386.096	
Altre spese di personale	1	21.240	
TOTALE SPESE PERSONALE		985.579	
FUNZIONAMENTO :			
	numero	costo/mese	
Viveri	299	43.056	
Supporto logistico		269.068	
Funzionamento mezzi militari e materiali	212	2.098.308	
Materiale di consumo e funzionamento Ospedale		800.000	
Manovalanza, noleggio, interpreti		35.000	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.245.432	
ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		2.000.565	
TOTALE ONERI UNA TANTUM		2.000.565	
RIEPILOGO:		spesa mensile (gg. 30)	spesa per (gg.30)
ONERI DI PERSONALE		985.579	985.579
ONERI DI FUNZIONAMENTO		3.245.432	3.245.432
TOTALE ONERI MENISLI		4.231.011	4.231.011
ONERI UNA TANTUM			2.000.565
TOTALE GENERALE		4.231.011	6.231.576



STATO MAGGIORE DIFESA												
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio												
Ufficio Bilancio												
Missione: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "PPOCRATE"												
Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imputabile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	TOTALE
TOTALEFASCE	0	0	171,65	168,22	77,47	90,75	1,583243	143,67	34,77	255,91	0,00	30
Generale di Divisione	0											0
Generale di Brigata	1											
Colonnello	0											
TOTALEFASCE	1	1	162,11	158,87	77,47	81,40	1,583243	128,87	31,19	237,53	237,53	71,26
Tenente Colonnello	1											
Maggiore	1											
Capitano	2											
Tenente	2											
1° Maresciallo	2											
Maresciallo Capo	2											
TOTALEFASCE	10	10	153,53	150,46	77,47	72,99	1,527254	111,47	26,98	215,92	2.159,20	30
Maresciallo Ordinario	14											64,776
Sergente	20											
Caporal Maggiore Sc.	25											
Primo Caporal Magg.	50											
TOTALEFASCE	106	106	125,88	123,36	77,47	45,89	1,325021	60,81	14,72	152,99	16.676,34	30
TOTALEFASCE	120	120										572,192



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: **SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPOCRATE"**

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPAGNA"				INDENNITA' DI CONTINGENTE				ENTRA TEMENSILI		USCITE MENSILI		MAGGIORI SPESE (MENSILI)	
				IMPORTO MENSILE LORDO	IMPOSTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPOSTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPOSTE PREVIDENZIALI	IMPOSTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO	IMPOSTE PREVIDENZIALI	IMPOSTE FISCALI	ONERI A CARICO STATO		IMPOSTE PREVIDENZIALI
a	b	c	d	e	f = e * 9,1%	g = (e - f) * d	h = e * 32,7%	i	j = (i - j) * 9,1%	km = (i - j) * 2,7%	n = (j) * 22,7%	o = j * 0%	p = (m + g) * e	q = (n + l) * e	r = (q - (o - p))	s = (e - r) * e	
Ufficiali																	
	Generale di Divisione	0	26,00%	1.028,46	93,59	326,55	326,31	1.258,43	57,71	217,93	207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Generale di Brigata	1	32,00%	960,66	37,42	279,44	314,14	1.384,81	53,91	180,94	193,72	-33,51	-94,49	-120,42	13	224	0
	Colonnello + 25	0	28,86%	960,66	37,42	279,44	314,14	1.384,81	53,91	180,94	193,72	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Colonnello + 23	0	23,93%	825,93	75,08	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Tenente Colonnello + 15	1	26,00%	825,93	75,08	195,44	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	-28,78	-88,88	-103,42	-6	393	0
	Tenente Colonnello + 13	0	26,00%	557,78	50,76	132,13	182,39	687,92	31,50	85,56	112,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Maggiore + 15	0	25,00%	825,93	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Maggiore + 13	1	24,00%	515,16	46,88	112,67	168,46	635,56	26,91	72,96	103,88	-17,97	-39,71	-64,58	-7	120	0
	Capitano	2	23,00%	499,67	45,47	104,47	153,39	616,25	26,04	67,64	100,76	-34,86	-73,64	-125,27	-17	233	0
	Tenente	2	21,13%	449,33	40,69	86,30	145,93	554,17	25,21	55,88	90,61	-31,53	-62,84	-112,65	-20	210	0
	Sottotenente	0	20,00%	247,91	22,56	45,07	81,07	305,75	13,91	29,18	49,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Luotenente	0	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	1° Maresciallo + 25	2	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	1° Maresciallo	2	20,50%	449,33	40,89	87,00	146,93	554,17	25,21	56,33	90,61	-31,53	-61,53	-112,65	-20	210	0
	Maresciallo Capo	2	20,50%	418,24	38,07	77,96	136,80	515,95	25,48	50,45	84,96	-29,19	-54,95	-104,88	-21	195	0
	Maresciallo Capitano	14	19,90%	271,14	24,67	49,05	83,66	324,41	15,22	31,76	54,68	-172,41	-341,96	-475,81	-101	886	0
	Maresciallo	0	19,90%	252,41	21,13	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Sergente Maggiore	20	18,50%	240,00	21,84	47,81	88,66	324,41	15,22	30,97	54,68	-167,44	-320,56	-601,68	-144	1.120	0
	Sergente	0	18,50%	271,14	24,67	45,10	83,66	324,41	15,22	29,21	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Caporal Maggiore	25	18,50%	222,41	21,15	38,66	76,00	286,64	13,04	25,03	46,87	-202,68	-340,66	-728,51	-185	1.356	0
	Caporal Maggiore	50	18,50%	190,00	16,38	29,94	58,85	222,00	10,10	19,39	36,30	-313,95	-527,69	-1.128,15	-287	2.100	0
	Volontario non in SF	120	0	44,80	4,08	7,45	14,65	70,00	3,19	6,11	11,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTALE											-1.022,49	-1.888,82	-3.877,81	-796	6.847	6.051



STATO MAGGIORE DIFESA						
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio						
Ufficio Bilancio						
Compenso forfetario di impiego - oneri mensili						
Missione: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE"						
GRADO	UNITA'	FERIALE		FESTIVO		TOTALE
		Indennità giornaliera	Giorni	Indennità giornaliera	Giorni	
Capitano di Fregata	1	85,00	22	165,00	8	3.190
Capitano di Corvetta	3	85,00	22	165,00	8	9.570
Tenente di Vascello	3	72,00	22	143,00	8	8.184
S. Tenente di Vascello	3	72,00	22	143,00	8	8.184
Guardiamarina	3	72,00	22	143,00	8	8.184
Luogotenente	3	72,00	22	143,00	8	8.184
Capo 1a Classe	10	66,00	22	131,00	8	25.000
Capo 2a Classe	10	66,00	22	131,00	8	25.000
Capo 3a Classe	9	66,00	22	131,00	8	22.500
Sergente	13	66,00	22	131,00	8	32.500
Sottocapo 1^ Classe	51	62,00	22	124,00	8	120.156
Volontari non in SP	70	43,40	22	86,80	8	115.444
TOTALE	179					386.096



MISSIONE : SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE"		
PERSONALE:		
	numero	costo/mese
Trattamento di missione	300	1.426.085
Maggiorazione 185% operativa	300	15.366
TOTALE SPESE PERSONALE		1.441.451
FUNZIONAMENTO :		
	numero	costo/mese
Viveri	300	43.200
Supporto logistico		224.300
Funzionamento mezzi militari e materiali	209	589.380
Materiale di consumo e funzionamento Ospedale		800.000
Manovalanza, noleggio, interpreti		35.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO		1.691.880
ONERI UNA TANTUM:		
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.		2.800.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM		2.800.000
RIEPILOGO:		
	spesa mensile (gg. 30)	spesa per (gg.79)
ONERI DI PERSONALE	1.441.451	3.795.821
ONERI DI FUNZIONAMENTO	1.691.880	4.455.284
TOTALE ONERI MENISLI	3.133.331	8.251.105
ONERI UNA TANTUM		2.800.000
TOTALE GENERALE	3.133.331	11.051.105



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione, Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPICRATE"

Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponibile	Coeff. Lordo	Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	pg	TOTALE
TOTALE FASCIA	0	0	171,65	168,72	77,47	90,75	1,583243	143,67	34,77	255,91	0,00	30	0
Generale di Divisione	0												
Generale di Brigata	1												
Colonnello	2												
TOTALE FASCIA	3	3	162,11	158,87	77,47	81,40	1,583243	128,87	31,19	237,53	712,59	30	21378
Tenente Colonnello	2												
Maggiore	3												
Capitano	4												
Tenente	4												
1° Maresciallo	4												
Maresciallo Capo	5												
TOTALE FASCIA	22	22	153,53	150,46	77,47	72,99	1,527254	111,47	26,98	215,92	4.750,24	30	142.507
Maresciallo Ordinario	47												
Sergente	43												
Caporal Magg. Sc.	86												
Primo Caporal Magg.	100												
TOTALE FASCIA	275	275	125,88	123,36	77,47	45,89	1,525021	60,81	14,72	152,99	42.073,33	30	1.262.200
TOTALE FASCE	300	300											1.426.085



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Missione: SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA - OPERAZIONE "IPPOCRATE"

CAT.	GRADO	UNITA'	ALIQUOTA FASCIA MEDIA	INDENNITA' "SUPERCAMPIAGNA"			INDENNITA' DI CONTINENTE			ENTRATE MENSILI		USCITE MENSILI		MAGGIORI SPESE (MENSILI)	MINORI SPESE (MENSILI)	
				IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	IMPORTO MENSILE LORDO	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO	RITENUTE PREVIDENZIALI	RITENUTE FISCALI	RITENUTE FISCALI	ONERIA CARICO STATO			
a	b	c	d	e	f = e * 9,1%	g = (e-f) * e	h = e * 32,7%	i	j = (i-f) * 9,1%	k = (i-j) * 2,7%	l = (k-f) * 2,7%	m = (l-f) * 2,7%	n = (m-f) * 2,7%	o = (o-p)	q = (o-p)	
Uffici	Generale di Divisione	0	36,00%	1.028,46	93,99	336,55	336,53	1.268,43	57,71	217,95	207,39	0,00	0,00	0,00	0	0
	Generale di Brigata	1	32,00%	960,66	87,42	279,44	314,14	1.184,81	53,91	180,84	195,72	-55,51	-98,49	-120,42	12	224
	Colonnello + 25	2	28,96%	960,66	87,42	252,89	314,14	1.184,81	53,91	163,75	195,72	-61,02	-178,27	-240,84	4	448
	Colonnello + 23	0	28,96%	825,03	75,03	217,19	269,78	1.017,54	46,30	140,64	166,57	0,00	0,00	0,00	0	0
	Tenente Colonnello + 15	2	26,56%	825,03	75,03	195,44	269,78	1.017,54	46,30	126,55	166,57	-57,56	-137,77	-206,83	-12	385
	Tenente Colonnello + 13	0	25,06%	557,78	50,76	130,13	182,39	687,92	31,30	85,66	112,47	0,00	0,00	0,00	0	0
	Maggiore + 15	0	25,06%	825,03	75,08	187,94	269,78	1.017,54	46,30	121,70	166,57	0,00	0,00	0,00	0	0
	Maggiore + 13	3	24,06%	515,16	46,88	112,67	168,46	635,36	28,91	72,36	103,88	-53,91	-119,14	-193,73	-21	361
	Capitano	4	23,00%	499,67	45,47	104,47	163,39	616,25	28,04	67,64	100,76	-62,72	-147,29	-250,54	-34	466
	Tenente	4	21,13%	449,33	40,69	86,30	146,93	554,17	25,21	53,88	90,61	-62,70	-121,68	-225,30	-41	419
	Sottotenente	0	20,00%	347,91	22,56	46,67	81,07	305,75	13,91	29,18	46,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	Luogotenente	0	21,80%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0
	1° Maresciallo + 25	0	21,90%	499,67	45,47	99,47	163,39	616,25	28,04	64,41	100,76	0,00	0,00	0,00	0	0
	1° Maresciallo	4	21,30%	449,33	40,89	87,30	146,93	554,17	25,21	56,33	91,61	-62,70	-122,66	-225,30	-40	419
	Maresciallo Capo	5	20,30%	418,24	38,07	71,96	136,80	515,95	23,48	50,48	84,36	-72,97	-137,38	-262,20	-52	488
	Maresciallo Ordinario	47	19,80%	271,14	24,67	49,05	88,66	354,41	15,22	31,76	54,68	-444,53	-812,50	-1.597,38	-341	2.974
	Maresciallo	0	19,30%	232,41	21,13	41,20	76,00	286,64	13,04	26,68	46,87	0,00	0,00	0,00	0	0
	Sergente Maggiore	0	18,90%	271,14	24,67	47,81	88,66	354,41	13,22	30,97	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0
	Sergente	43	18,90%	240,30	21,84	41,23	78,48	296,00	13,47	28,70	46,40	-360,00	-624,92	-1.293,61	-309	2.408
	Caporal Maggiore Capo	0	18,30%	371,14	24,67	45,10	83,66	334,41	15,22	29,21	54,68	0,00	0,00	0,00	0	0
	Caporal Maggiore Sc.	85	18,30%	232,41	21,13	38,66	76,00	286,64	13,04	24,03	46,87	-689,11	-1.158,23	-2.476,26	-629	4.610
	Primo Caporal Maggiore	100	18,30%	180,00	16,38	29,94	58,86	222,90	10,10	19,39	36,50	-617,90	-1.033,57	-2.286,30	-573	4.200
	Volontari non in SP	0	18,30%	44,80	4,08	7,45	14,65	70,00	3,19	6,11	11,45	0,00	0,00	0,00	0	0
	TOTALE	3100										-2.601,82	-4.713,52	-9.348,70	-2.036	17.402
TOTALE MAGGIORAZIONE														15.366		



MISSIONE : UNSMIL			
PERSONALE:			
	numero	costo/mese	
Trattamento di missione	2	12.955	
Maggiorazione 185% operativa	2	282	
TOTALE SPESE PERSONALE		13.237	
FUNZIONAMENTO :			
	numero	costo/mese	
Viveri	2	288	
Supporto logistico		15.462	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		15.750	
ONERI UNA TANTUM:			
approntamento in patria, addestramento pre impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari, ecc.			0
TOTALE ONERI UNA TANTUM			0
RIEPILOGO:			
		spesa mensile (gg. 30)	spesa per (gg.109)
ONERI DI PERSONALE		13.237	48.094
ONERI DI FUNZIONAMENTO		15.750	57.225
TOTALE ONERI MENISLI		28.987	105.319
ONERI UNA TANTUM			0
TOTALE GENERALE		28.987	105.319



STATO MAGGIORE DIFESA
Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio
Ufficio Bilancio

Mistione: UNSMIL

Grado	Unità	Fasce	Diaria	Diaria al 98,00%	Quota esente	Quota imponible	Coeff. Londo	Quota Lorda	Ritenuta di Stato	Spesa pro capite al giorno	Spesa totale al giorno	ES	TOTALE
TOTALE FASCIA		0	171,65	168,22	77,47	90,75	1,583243	143,67	34,77	255,91	0,00	30	0
Generale di Divisione	0												
Generale di Brigata	0												
Colonnello	0												
TOTALE FASCIA		0	162,11	158,87	77,47	81,40	1,583243	128,87	31,19	237,33	0,00	30	0
Tenente Colonnello	1												
Maggiore	0												
Capitano	0												
Tenente	0												
1° Maresciallo	1												
Maresciallo Capo	0												
TOTALE FASCIA		2	153,53	150,46	77,47	72,99	1,572354	111,47	26,98	215,92	431,84	30	12,955
Maresciallo Ordinario	0												
Sergente	0												
Caporal Magg. Sc.	0												
Piùo Caporal Magg.	0												
TOTALE FASCIA		0	125,88	123,36	77,47	45,89	1,375021	60,81	14,72	152,99	0,00	30	0
TOTALE FASCIE	2												12,955



Art. 10**(Finanziamento Investimenti FS)**

La norma prevede un contributo di 320 milioni di euro nell'anno 2016 e 400 milioni di euro per l'anno 2018, per la copertura degli oneri derivanti dall'Aggiornamento al 2016 del contratto di programma – Parte investimenti RFI S.p.A. Il Contratto è stato già sottoposto al Cipe nella seduta del 10 agosto 2016 pertanto le maggiori disponibilità vengono inserite nel Contratto ai fini dell'approvazione con decreto interministeriale.

Comma 2: la disposizione è volta ad evitare che si perdano le maggiori risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto RFI nel caso in cui il contratto, che ha ricevuto il parere del CIPE nella seduta del 10 agosto, non sia perfezionato entro il 31 dicembre 2016 (occorre parere delle commissioni parlamentari e registrazione del decreto di approvazione). Infatti, in tal caso, resterebbe efficace, per l'anno 2016, il contratto 2009 – 2014, prorogato “ai medesimi patti e condizioni già previsti” fino all'entrata in vigore del nuovo contratto e comunque non oltre al 31 dicembre 2016 dall'art. 7, comma 9, decreto legge n. 210 del 2015. Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 11**(Misure urgenti per il trasporto regionale)**

La disposizione di cui al comma 1 assegna alla Regione Campania un contributo straordinario per l'anno 2016, nel limite di 600 milioni di euro, al fine di ripianare il suo debito verso la società EAV. Il trasferimento avverrà su richiesta della Regione Campania, in relazione ai debiti effettivamente riconosciuti.

Viene stabilito al comma 2 che le misure previste nell'atto aggiuntivo approvato con delibera regionale n. 143 del 5 aprile 2016, necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della Società di trasporto regionale ferroviario EAV Srl., sono svolte dalla Società in regime di ordinarietà, sotto la vigilanza della Regione Campania.

Si stabilisce poi che L'EAV provvede a predisporre un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie, da attuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

La disposizione di cui al comma 3 assegna alla Regione Molise un contributo straordinario di 90 milioni di euro per l'anno 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A.

Pertanto, la disposizione comporta oneri pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi del comma 4.

Il comma 4 dispone la copertura finanziaria delle predette disposizioni, prevedendo che agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016, e di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020.

Art.-12**(Misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza)**

La norma di cui al comma 1 prevede che, al fine di garantire la permanenza nei centri di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, le risorse destinate all'attivazione, la



locazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri irregolari, iscritte sul capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, siano incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.

La norma di cui al comma 2 autorizza la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo le cui modalità di riparto sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto in il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse spettanti a ciascun Comune sono stabilite nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato, e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo.

Art. 13

(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la Promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare italiano)

Il comma 1 rifinanzia il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 895 milioni per l'anno 2016. A dette risorse si potranno aggiungere ulteriori 100 milioni di euro rivenienti dal programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.

La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata a facilitare l'accesso al credito delle imprese agricole. Con l'introduzione di questa previsione, infatti, le imprese agricole che intenderanno accedere alle garanzie a prima richiesta dell'ISMEA potranno farlo senza dover sostenere costi, fino ad un tetto di quindicimila euro (limite del de minimis agricolo).

Il comma 3 reca una modifica all'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dall'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, volta a specificare che gli interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, effettuati da ISMEA sono rivolti anche alle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e non solo alle imprese di trasformazione e commercializzazione.

Il comma 4 interviene sull'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 1-bis volto a consentire ad ISMEA di utilizzare le economie risultanti dall'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le finalità del comma 1 del medesimo articolo 20 della legge n. 154 del 2016, ovvero per l'effettuazione da parte di ISMEA di interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in favore di società attive nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 14

(Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo)

L'articolo 8, comma 3 del Decreto legge 8 agosto 2013 n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, ha stabilito per il 2016 in 140 milioni di euro il limite massimo del beneficio a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1 commi da 325 a 328 e da 330 a 337. Con questa disposizione tale importo è incrementato di 30 milioni di euro per il 2016.



Art.15
(Disposizioni finanziarie)

La norma prevede al comma 1 che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Inoltre il comma 2, indica le misure di copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del medesimo articolo 15, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del medesimo comma 2, si provvede:

- a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
- b) quanto a 1.600 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;
- c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a quanto a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.

Infine il comma 3 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 178, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

21 OTT. 2016



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 ().*

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione;

Tenuto conto altresì, per le misure da adottare per le predette urgenti finalità, del contenuto del rapporto Italia – Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, in particolare, del capitolo 6, rubricato « riscossione coattiva delle imposte: problemi specifici identificati »;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria nonché di prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

(*) Si veda altresì l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2016.

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

ARTICOLO 1.

(Soppressione di Equitalia).

1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato « Agenzia delle entrate-Riscossione » sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.

5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati.

Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzata alla riduzione delle spese di gestione e di personale. L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di cui al comma 13, e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.

8. L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.

10. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'ammi-

nistrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Nel caso di indisponibilità di posti vacanti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, tale personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e, comunque, nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

11. Entro la data di cui al comma 1:

a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; a seguito di tale acquisto e in proporzione alla partecipazione societaria detenuta alla data dello stesso acquisto, si trasferisce in capo al cessionario l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo, in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino a tale data;

b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

a) i servizi dovuti;

b) le risorse disponibili;

c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi

prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;

e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);

f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;

h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212.

14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e non attribuibili a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

15. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto dell'ente di cui al comma 3, secondo le modalità di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.

16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui all'articolo 1 comma 3.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di riscossione locale).

1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2017 ».

2. Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi

partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

ARTICOLO 3.

(Potenziamento della riscossione).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: « 2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.

CAPO II

MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

ARTICOLO 4.

(Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione).

1. L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. – *(Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).*
– 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ».

2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 21-bis. – (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.). – 1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1.

3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo

1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli esiti derivanti dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

ART. 21-*ter*. — (*Credito d'imposta*). — 1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-*bis*, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.

2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

3. Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all'articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è attribuito, unitamente al credito di cui al comma 1, un ulteriore credito d'imposta di € 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato in dichiarazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2. ».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2-*ter*. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'articolo 21-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000. ».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:

a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;

b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;

c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « nel mese di febbraio, », sono sostituite dalle seguenti: « per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile »;

d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono abrogati i commi da 1 a 3;

2) al comma 5, le parole: « ai commi da 1 a 4 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4 ».

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera *d*), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.

6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. »;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le imprese che operano nel settore della grande distri-

buzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017. ».

7. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A. »;

2) la lettera d) è abrogata;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente:

« 6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto del mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del predetto decreto n. 746 del

1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito I.V.A. comunica al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma; ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera *b*), il gestore del deposito I.V.A. comunica all'Ufficio doganale di importazione i dati relativi all'estrazione dal deposito I.V.A.; le modalità di integrazione telematica, ivi inclusa la comunicazione di cui al comma 4, lettera *c*), sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate. ».

c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « È valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione la violazione da parte del gestore del deposito I.V.A. degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo. »;

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applica a decorrere dal 1° aprile 2017.

ARTICOLO 5.

(Dichiarazione integrativa a favore).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, i commi 8 e 8-*bis*, sono sostituiti dai seguenti:

« 8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo

d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione. »;

b) nell'articolo 8:

1) nel comma 6, le parole « all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9 » sono sostituite dalle parole « all'articolo 2, commi 7 e 9 »;

2) sono aggiunti i seguenti commi:

« *6-bis.* Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

6-ter. L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso.

2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, son apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: « degli articoli 2, comma 8 » sono sostituite dalle parole: « degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis »;

b) nella lettera b) le parole: « agli elementi » sono sostituite dalle parole: « ai soli elementi ».

ARTICOLO 6.

(Definizione agevolata).

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote disкарicate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la

disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

ARTICOLO 7.

(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate).

1. Dopo l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 5-*octies*. — *(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a*), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *b-bis*) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;

b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-*quater*, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-*quater*;

c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;

d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);

e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies* del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui all'articolo 5-*quater* e 5-*quinquies* del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione può versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 249;

g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:

1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-*quinquies*, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) dello stesso comma e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;

2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali

somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f*) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;

3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera *f*) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;

4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;

h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-*quinquies*, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);

i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera *a*) del medesimo decreto-legge è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies* del medesimo

decreto-legge. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera *h*), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014, come modificata dal presente articolo. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:

a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura ».

4. Il provvedimento di cui all'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

1990, n. 227, come modificato dal presente decreto, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

«*17-bis.* I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma *17-bis*, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da *5-quater* a *5-octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. ».

CAPO III

MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFERIBILI

ARTICOLO 8.

(Finanziamento Fondo occupazione).

1. Per l'anno 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.

ARTICOLO 9.

(Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata « Operazione Ippocrate » e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).

2. Alle missioni di cui al comma 1 si applicano:

a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 3, commi 1, alinea, 2, 4, 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;

b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

ARTICOLO 10.

(Finanziamento Investimenti FS).

1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. Il contratto sul quale il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 si è espresso favorevolmente è aggiornato con dette disponibilità ai fini della sua approvazione.

2. Le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al contratto 2016-2020 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

ARTICOLO 11.

(Misure urgenti per il trasporto regionale).

1. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, è attribuito alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, per l'anno 2016 per far fronte ai propri debiti verso la società EAV s.r.l., riguardanti esercizi pregressi per attività di gestione e investimenti svolte dall'EAV sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la quota di cui al periodo precedente è trasferita alla Regione Campania su sua richiesta

per essere immediatamente versata, nello stesso termine, su conto vincolato della Società EAV S.r.l. per le finalità di cui al comma 2.

2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della Regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale che prevede il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla conclusione del programma di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. A copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale dovuti dalla regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.a., è attribuito alla medesima regione un contributo straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020. Le predette risorse sono rese disponibili previa rimodulazione, ove necessario, degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

ARTICOLO 12.

(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza).

1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.

2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo iscritto nella missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose ». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di riparto ai comuni interessati delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo.

ARTICOLO 13.

(Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare).

1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale « Imprese e competitività 2014-2020 » a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. All'articolo 2, comma 132, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: « che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli » sono sostituite dalle seguenti: « che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ».

4. All'articolo 20 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per gli interventi di cui al comma 1, ISMEA è autorizzata ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione del regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ».

ARTICOLO 14.

(Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo).

1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è incrementato di 30 milioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ARTICOLO 15.

(Disposizioni finanziarie).

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede:

a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2016.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia
e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.

Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	174.536	133.119
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	44.500	13.483
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.000	5.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.000	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.000	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.400	2.997
MINISTERO DELL'INTERNO	12.500	2.800
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	453	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.144	99.964
MINISTERO DELLA DIFESA	7.000	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.200	1.200
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	50.000	46.000
MINISTERO DELLA SALUTE	4.100	1.900
Totale	417.833	306.463



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	174.536	133.119
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	25.000	83
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	25.000	83
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	108.036	108.036
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	10.036	10.036
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	98.000	98.000
25 Fondi da ripartire (33)	41.500	25.000
25.1 Fondi da assegnare (1)	41.500	25.000



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	44.500	13.483
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	3.000	0
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	3.000	0
3 Regolazione dei mercati (12)	1.500	0
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	1.500	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	14.000	13.483
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	14.000	13.483
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	13.000	0
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8)	13.000	0
10 Fondi da ripartire (33)	13.000	0
10.1 Fondi da assegnare (1)	13.000	0



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminata per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.000	5.000
1 Politiche per il lavoro (26)	2.000	2.000
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (10)	2.000	2.000
2 Politiche previdenziali (25)	1.000	1.000
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	1.000	1.000
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	2.000	2.000
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	2.000	2.000



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.000	0
1 Giustizia (6)	2.000	0
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	2.000	0



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1.000	0
3 Fondi da ripartire (33)	1.000	0
3.1 Fondi da assegnare (1)	1.000	0



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.400	2.997
1 Istruzione scolastica (22)	400	0
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1)	400	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	2.000	1.997
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	2.000	1.997
3 Ricerca e innovazione (17)	1.000	1.000
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	1.000	1.000



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	12.500	2.800
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	3.500	2.000
2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3)	3.000	2.000
2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	500	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	9.000	800
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	1.000	800
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	8.000	0



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	453	0
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	57	0
1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (5)	1	0
1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11)	37	0
1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (12)	1	0
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (13)	16	0
1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (15)	1	0
1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16)	1	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	395	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	395	0



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.144	99.964
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	22.064	21.564
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5)	500	0
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	21.564	21.564
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	80.080	78.400
2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (2)	70.400	70.400
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	6.680	5.000
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6)	3.000	3.000
3 Casa e assetto urbanistico (19)	10.000	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	10.000	0



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	7.000	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	3.000	0
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3)	1.000	0
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4)	2.000	0
2 Ricerca e innovazione (17)	2.000	0
2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (11)	2.000	0
4 Fondi da ripartire (33)	2.000	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	2.000	0



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.200	1.200
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.200	1.200
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	200	200
1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	1.000	1.000



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	50.000	46.000
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	3.000	0
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	2.000	0
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.000	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.000	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.000	0
4 Fondi da ripartire (33)	45.000	45.000
4.1 Fondi da assegnare (1)	45.000	45.000
6 Turismo (31)	1.000	1.000
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1)	1.000	1.000



Elenco

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	4.100	1.900
1 Tutela della salute (20)	3.900	1.700
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria ai personale navigante e aeronavigante (1)	500	500
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (2)	1.000	1.000
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	400	200
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	1.000	0
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	1.000	0
2 Ricerca e innovazione (17)	200	200
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	200	200



PAGINA BIANCA



17PDL0045710